PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO EUROPA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 65 DI DATA 22 Maggio 2019

OGGETTO:
Autorizzazione all'indizione di una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di valutazione del PO FSE 2014-2020 e del PO FESR 2014- 2020, come definite nel Piano Unitario di Valutazione (PUV), da espletarsi mediante procedura aperta, nelle modalità previste dall'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m., con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del predetto decreto, con suddivisione in n. 2 (due) lotti: A) LOTTO 1: Attività di valutazione relative al PO FSE 2014-2020, B) LOTTO 2: Attività di valutazione relative al PO FESR 2014-2020.

PROVVEDIMENTO RISERVATO

IL DIRIGENTE

- visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture",* come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.",* e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili, che disciplinano la procedura per la scelta del contraente;

- vista la legge provinciale di data 9 marzo 2016, n. 2 recante "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*", come modificata dalla legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19;

- vista la legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante "*Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale*" in particolare gli articoli 18 - 20;

- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, in particolare l'art.56 che prevede la redazione di un apposito piano di valutazione.

- visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 il quale stabilisce disposizioni specifiche per il FSE per il periodo 2014-2020;

- visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 il quale stabilisce disposizioni specifiche per il FESR per il periodo 2014-2020;

- visto il "Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2016, n. 2, (*Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale*) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale" di cui al decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg.;

- visto il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2014-2020 (di seguito PO FSE) nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", adottato con decisione della Commissione Europea n. C(2014) 9884 di data 17 dicembre 2014, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale

del 29 dicembre 2014, n. 2377 e successivamente modificato con decisione della Commissione europea C(2018) 5292 di data 3 agosto 2018.

- visto il Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2014-2020 (di seguito PO FESR) nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", adottato con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 905 di data 12 febbraio 2015, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale del 2 marzo 2015, n. 294 e successivamente modificato con decisione della Commissione europea C(2018) 829 di data12 febbraio 2018;

- visto il Piano Unitario di Valutazione (PUV) dei PO FSE e PO FESR 2014-2020, Versione 1.3 approvata dal Comitato di Sorveglianza Unitario in data 31 dicembre 2018;

- considerato che l'Asse "Assistenza tecnica" del PO FSE prevede tra i propri obiettivi quello di "*rafforzare il sistema di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza degli interventi previsti dal Programma Operativo*" nonché di "*migliorare il sistema di valutazione delle operazioni previste dal PO*";

- considerato che l'Asse "Assistenza tecnica" del PO FESR risulta specificatamente destinato a "*sostenere e rafforzare le strutture e le capacità degli organismi coinvolti nella programmazione, attuazione e gestione dei programmi operativi e miglioramento della governance multilivello*";

- considerata allora la necessità di predisporre le attività di valutazione del PO FSE 2014-2020 e del PO FESR 2014-2020, come definite nel Piano Unitario di Valutazione (PUV), Versione 1.3 approvata dal Comitato di Sorveglianza Unitario in data 31/12/2018;

- rilevato pertanto che per la realizzazione dei servizi previsti è opportuno indire una gara pubblica, al fine di raffrontare le proposte formulate sulla base del Capitolato Speciale d'appalto – parte amministrativa e del Capitolato Speciale d'appalto – parte tecnica che si intendono approvare con il presente provvedimento;

- rilevato che oggetto di gara sono le attività di valutazione del PO FSE 2014-2020 e del PO FESR 2014-2020, come definite nel Piano Unitario di Valutazione (PUV), Versione 1.3, come di seguito specificato:

  A) alle <u>attività di valutazione relative al PO FSE 2014-2020</u>, corrispondono altrettante Linee di attività ovvero:

  - Linea 1 (valutazioni numero 2 e 3 del PUV): valutazione della esecuzione del PO FSE nel suo complesso e dei singoli assi prioritari (da realizzarsi in due edizioni);

  - Linea 2 (valutazione n.4 del PUV): valutazione degli esiti occupazionali degli interventi a favore dei giovani e dei disoccupati;

  - Linea 3 (valutazione n.5 del PUV): valutazione dello strumento dei Buoni di Servizio per la conciliazione tra lavoro e famiglia;

  - Linea 4 (valutazione n.6 del PUV): valutazione degli effetti in termini di miglioramento dell'inclusione sociale e della partecipazione al mercato del lavoro degli interventi a favore delle persone maggiormente vulnerabili;

- Linea 5 (valutazione n.7 del PUV): valutazione degli effetti in termini di miglioramento degli competenze linguistiche degli studenti del sistema scolastico e formativo trentino;

- Linea 6 (valutazione n.8 del PUV): valutazione dei livelli di performance delle strutture coinvolte nella attuazione dei programmi;

B) le attività di valutazione relative al PO FESR 2014-2020, possono essere sintetizzate come segue:

- Valutazione della esecuzione del PO FESR nel suo complesso e dei singoli assi prioritari (PUV - n. 10 e 11);

- Valutazione del consolidamento e sviluppo del settore Ricerca e innovazione, nell'ambito dell'Asse 1 (PUV - n. 12);

- Valutazione degli esiti e dell'impatto delle politiche attivate con riferimento al rafforzamento competitivo del sistema produttivo provinciale , nell'ambito dell'Asse 2 (PUV - n. 13);

- Valutazione degli esiti degli interventi in termini di miglioramento dell'efficienza energetica, nell'ambito dell'Asse 3 (PUV - n. 14);

- Valutazione degli esiti degli investimenti per la riduzione del rischio idrogeologico-alluvionale e sismico, nell'ambito dell'Asse 5 (PUV - n. 15);

- Valutazione degli esiti degli interventi per la riduzione dei divari digitali e la diffusione della connettività della banda larga, nell'ambito dell'Asse 6 (PUV - n. 16);

- considerato che sono disponibili, in allegato al presente provvedimento, le specifiche tecniche per il servizio richiesto;
- considerato che il servizio è suddiviso in n. 2 (due) lotti, nel modo seguente:
  A) LOTTO 1: Attività di valutazione relative al PO FSE 2014-2020,
  B) LOTTO 2: Attività di valutazione relative al PO FESR 2014-2020;

- ritenuto opportuno prevedere che l'aggiudicazione avvenga, per ciascun lotto, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo elementi di valutazione attinenti non solo al prezzo ma anche alla qualità della proposta progettuale e alle soluzioni tecnico organizzative messe a disposizione, mediante procedura aperta ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016;

- considerato che per l'affidamento dei servizi in argomento è stato previsto un importo a base d'appalto presunto così stabilito, per ciascun lotto:
  A) LOTTO 1: Euro 181.600,00 (oneri fiscali esclusi),
  B) LOTTO 2: Euro 187.200,00 (oneri fiscali esclusi);

- rilevato che il servizio in argomento avrà inizio dalla data del verbale di consegna del servizio stesso, con una durata fino al giorno 31 dicembre 2022;

- ritenuto opportuno riservarsi la facoltà di consegna anticipata del servizio, nelle more della stipula del contratto e della verifica dei requisiti in capo all'appaltatore al fine di rientrare nei termini di esecuzione previsti per specifiche attività indicate dal PUV, alcune delle quali programmate già per il secondo semestre del 2019;

- rilevato che l'attività lavorativa dell'appaltatore verrà esperita in assenza di quella del committente e che quindi la stazione appaltante non deve provvedere alla redazione di apposito D.U.V.R.I. per il servizio in oggetto in quanto non esistono rischi di sovrapposizione ed interferenze e che pertanto i costi riferiti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3 *bis*, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono pari a zero Euro (0,00 Euro);

- preso atto che l'Autorità di Gestione nell'ambito della programmazione 2014-2020 non dispone di soggetti indipendenti che operino nel campo della valutazione;

- ritenuto pertanto opportuno non prevedere l'applicazione delle clausole sociali di cui all'art. 32, comma 2 della L.P. 2/2016;

- ritenuto altresì opportuno non ammettere, da parte dei soggetti partecipanti alla procedura di gara, l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto in argomento, in virtù della natura altamente specialistica delle prestazioni stesse;

- ritenuto opportuno avvalersi, per l'esame e la valutazione delle offerte che verranno presentate, di una Commissione tecnica esaminatrice di supporto agli organi di gara la cui nomina è demandata ad un successivo provvedimento da adottare in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016;

- ritenuto altresì opportuno disporre che il capitolato speciale (parte amministrativa e parte tecnica) e le norme di partecipazione alla gara non siano soggetti a regime di pubblicità fino alla data in cui verrà pubblicato il bando di gara, al fine di evitare possibili disparità di trattamento fra i soggetti interessati alla procedura, ai sensi dell'art. 32 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m.;

- preso atto dell'allegato 1) "*Parametri e criteri di valutazione delle offerte*";

- considerato che per disporre di un'appropriata capacità di valutazione del PO FSE e del PO FESR così come previsto dagli Art. 54 e 56 del Reg. UE 1303/2013 è necessario coinvolgere risorse umane ed organizzative ad alta specializzazione, con competenze mirate in grado di sostenere la gestione e l'attuazione dei processi valutativi stessi;

- ritenuto pertanto che i requisiti di partecipazione possano ritenersi adeguati, proporzionali e cumulabili nella presente procedura di gara, considerata la sua specificità e particolarità, in base a cui occorre considerare quali prioritarie le capacità di analisi e di valutazione dei soggetti chiamati a partecipare, che devono disporre di risorse professionali altamente qualificate.

- dato atto che il Codice unico di progetto (CUP) per la parte relativa alla valutazione del PO FSE è C61G19000060001 e per la parte inerente la valutazione del PO FESR è C61G19000050001, mentre il Codice identificativo di gara (CIG) per la parte relativa alla valutazione del PO FSE è 78821793E1 e per la parte inerente la valutazione del PO FESR è 7882204881;

- visti il Capitolato Speciale d'appalto – parte amministrativa, il Capitolato Speciale d'appalto – parte tecnica, il documento *"Parametri e criteri di valutazione delle offerte"*, il documento *"Scheda di descrizione delle risorse professionali"* e il documento *"Modello per la composizione dell'offerta economica"* relativi al Lotto 1: Attività di valutazione relative al PO FSE 2014-2020 che si allegano al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- visti il Capitolato Speciale d'appalto – parte amministrativa, il Capitolato Speciale d'appalto – parte tecnica, il documento *"Parametri e criteri di valutazione delle offerte"*, il documento *"Scheda di descrizione delle risorse professionali"* e il documento *"Modello per la composizione dell'offerta economica"* relativi al Lotto 2: Attività di valutazione relative al PO FESR 2014-2020 che si allegano al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- vista la l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. recante *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. del 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23"*;

- vista la l.p. 30 novembre 1992, n. 23 e s.m. recante "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo";

- visti l'art. 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi"* e l'allegato 4/2 dello stesso;

- visti tutti gli ulteriori atti citati in premessa;

DETERMINA

1) di autorizzare, sulla base di quanto indicato in premessa, l'indizione di una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di valutazione del PO FSE 2014-2020 e del PO FESR 2014-2020, come definite nel Piano Unitario di Valutazione (PUV), Versione 1.3 approvata dal Comitato di Sorveglianza Unitario in data 31/12/2018, da espletarsi mediante procedura aperta, nelle modalità previste dall'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m., con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del predetto decreto, con suddivisione in n. 2 (due) lotti nel modo seguente:
   A) LOTTO 1: Attività di valutazione relative al PO FSE 2014-2020,
   B) LOTTO 2: Attività di valutazione relative al PO FESR 2014-2020;

   con un importo a base d'appalto presunto stabilito, per ciascun lotto, nella seguente misura:
   A) LOTTO 1: Euro 181.600,00 (oneri fiscali esclusi),
   B) LOTTO 2: Euro 187.200,00 (oneri fiscali esclusi);

2) di dare atto che il servizio in argomento avrà inizio dalla data del verbale di consegna del servizio stesso, con una durata fino al giorno 31 dicembre 2022,

3) di riservarsi la facoltà di consegna anticipata del servizio, nelle more della stipula del contratto e della verifica dei requisiti in capo all'appaltatore, al fine di rientrare nei termini di esecuzione previsti per specifiche attività indicate dal PUV, alcune delle quali programmate già per il primo semestre del 2019;

4) di dare atto che ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto per il servizio anche in presenza di un'unica offerta valida

presentata, ove ritenuta conveniente o idonea per l'Amministrazione in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prescrizioni degli atti di gara;

5) di approvare relativamente al Lotto 1: Attività di valutazione relative al PO FSE 2014-2020, ai fini dell'indizione della gara di cui al punto 1), il Capitolato Speciale d'appalto – parte amministrativa, il Capitolato Speciale d'appalto – parte tecnica, il documento *"Parametri e criteri di valutazione delle offerte"*, il documento *"Scheda di descrizione delle risorse professionali"* e il documento *"Modello per la composizione dell'offerta economica",* allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;

6) di approvare relativamente al Lotto 2: Attività di valutazione relative al PO FESR 2014-2020, ai fini dell'indizione della gara di cui al punto 1), il Capitolato Speciale d'appalto – parte amministrativa, il Capitolato Speciale d'appalto – parte tecnica, il documento *"Parametri e criteri di valutazione delle offerte"*, il documento *"Scheda di descrizione delle risorse professionali"* e il documento *"Modello per la composizione dell'offerta economica",* allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;

7) dare atto che le modalità di svolgimento della procedura di gara, i criteri di valutazione dell'offerta, i requisiti e le condizioni per la partecipazione alla gara saranno contenuti in apposito bando di gara, come previsto all'art. 17 della l.p. n. 2/2016 e all'art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016, predisposto tenendo conto dei documenti di cui al precedente punto 5) e degli altri elementi ricavabili dal presente provvedimento e dalla normativa applicabile;

8) di disporre che il presente provvedimento non sia soggetto a regime di pubblicità fino alla pubblicazione del bando di gara, al fine di evitare disparità di trattamento fra i soggetti interessati alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 32 bis, comma 4, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;

9) di demandare al Servizio Appalti dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti della Provincia autonoma di Trento (APAC) l'espletamento delle fasi di gara attraverso la pubblicazione di un apposito bando redatto in conformità al bando tipo n. 1-2017 adottato da ANAC con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 ai sensi dell'art. 213, comma 2 del D.Lgs 50/2016, debitamente integrato con le norme contenute nella L.P. 2/2016 e ss.mm. e con le altre norme provinciali applicabili;

10) di dare atto che il contratto d'appalto del servizio in oggetto sarà sottoscritto dal Dirigente del Servizio Europa;

11) di rinviare ad un successivo provvedimento, in relazione alla procedura di aggiudicazione di cui al punto 1), la nomina di una commissione tecnica esaminatrice a supporto degli organi di gara, che opererà secondo le disposizioni contenute negli atti di gara e nelle norme in essi richiamate per l'esame della documentazione presentata e valutata in base ai seguenti elementi e relativi fattori ponderali:
   - qualità (offerta tecnica): punti massimi 70;
   - prezzo (offerta economica): punti massimi 30;

12) di dare atto che il Codice unico di progetto (CUP) per la parte relativa alla valutazione del PO FSE è C61G19000060001 e per la parte inerente la valutazione del PO FESR è C61G19000050001, mentre il Codice identificativo di gara (CIG) per la parte relativa alla valutazione del PO FSE è 78821793E1 e per la parte inerente la valutazione del PO FESR è 7882204881;

13) di ridurre la prenotazione 2014788 adottata con l'approvazione della deliberazione della Giunta provinciale 701 di data 17 maggio 2019 inerente Documento di programmazione settoriale (DPS) 2019-2021 nelle materie di competenza della Direzione Generale - sezione relativa agli interventi per l'attuazione dei fondi strutturali FSE e FESR sul capitolo 617482 nel seguente modo:
   - Euro 65.000,00 sull'esercizio finanziario 2019;
   - Euro 95.000,00 sull'esercizio finanziario 2020;
   - Euro 20.000,00 sull'esercizio finanziario 2021;
   - Euro 41.552,00 sull'esercizio finanziario 2022;

14) di ridurre la prenotazione 2014790 adottata con l'approvazione della deliberazione della Giunta provinciale 701 di data 17 maggio 2019 inerente Documento di programmazione settoriale (DPS) 2019-2021 nelle materie di competenza della Direzione Generale - sezione relativa agli interventi per l'attuazione dei fondi strutturali FSE e FESR sul capitolo 617575-002 nel seguente modo:
   - Euro 16.000,00 sull'esercizio finanziario 2019;
   - Euro 80.000,00 sull'esercizio finanziario 2020;
   - Euro 90.000,00 sull'esercizio finanziario 2021;
   - Euro 42.384,00 sull'esercizio finanziario 2022.

15) di prenotare, in relazione al lotto 1 - Attività di valutazione relative al PO FSE 2014-2020, la spesa complessiva massima presunta pari ad Euro 221.552,00 (di cui IVA al 22% pari ad Euro 39.952,00) imputando la stessa sul capitolo 617482 nel seguente modo:
   - Euro 65.000,00 (IVA compresa) sull'esercizio finanziario 2019;
   - Euro 95.000,00 (IVA compresa) sull'esercizio finanziario 2020;
   - Euro 20.000,00 (IVA compresa) sull'esercizio finanziario 2021;
   - Euro 41.552,00 (IVA compresa) sull'esercizio finanziario 2022;

16) di prenotare, in relazione al lotto 2 - Attività di valutazione relative al PO FESR 2014-2020, la spesa complessiva massima presunta pari ad Euro 228.384,00 (di cui IVA al 22% pari ad Euro 41.184,00) imputando la stessa sul capitolo 617575-002 nel seguente modo:
   - Euro 16.000,00 (IVA compresa) sull'esercizio finanziario 2019;
   - Euro 80.000,00 (IVA compresa) sull'esercizio finanziario 2020;
   - Euro 90.000,00 (IVA compresa) sull'esercizio finanziario 2021;
   - Euro 42.384,00 (IVA compresa) sull'esercizio finanziario 2022.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Lotto1_FSE_Capitolato Amministrativo

002 Lotto1_FSE_Capitolato Tecnico

003 Lotto1_FSE_Modello per la composizione dell'offerta economica

004 Lotto1_FSE_Parametri e criteri valutazione offerte

005 Lotto1_FSE_Scheda descrizione risorse professionali

006 Lotto2_FESR_Capitolato_amministrativo

007 Lotto2_FESR_Capitolato_tecnico

008 Lotto2_FESR_Modello per la composizione dell'offerta economica

009 Lotto2_FESR_Parametri e criteri valutazione offerte

010 Lotto2_FESR_Scheda descrizione risorse professionali

011 Allegato A del provvedimento a contrarre

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
Francesco Pancheri

CAPITOLATO SPECIALE
PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI:

ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE
DEI PROGRAMMI OPERATIVI
FSE 2014-2020 E FESR 2014-2020
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LOTTO 1: ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014-2020

- PARTE AMMINISTRATIVA -

CIG: 78821793E1

CUP: C61G19000060001

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto....3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività....3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore....4
Art. 4 – Risorse professionali per l'espletamento del servizio 6
Art. 5 – Obblighi a carico della stazione appaltante....7
Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi....7
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto....8
Art. 8 – Durata del contratto....8
Art. 9 – Importo del contratto....9
Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto....9
Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto....9
Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto....9
Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità....9
Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso....10
Art. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto....11
Art. 16 – Vicende soggettive dell'appaltatore....11
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto....11
Art. 18 – Subappalto....12
Art. 19 – Tutela dei lavoratori....13
Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto....13
Art. 21 – Sicurezza....13
Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore....14
Art. 23 – Proprietà dei prodotti....14
Art. 24 – Trattamento dei dati personali....14
Art. 25 – Garanzia definitiva....14
Art. 26 – Obblighi assicurativi....15
Art. 27 – Penali....15
Art. 28 – Risoluzione del contratto....16
Art. 29 – Recesso....17
Art. 30 – Definizione delle controversie....17
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari....17
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità....18
Art. 33 – Spese contrattuali....18
Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip....18
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione....18
Art. 36 – Norma di chiusura....19

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto, nel suo complesso, ha per oggetto le attività di valutazione del Programma Operativo FSE 2014-2020 (di seguito PO FSE) e del Programma Operativo FESR 2014-2020 (di seguito PO FESR), come definite nel Piano Unitario di Valutazione (PUV), Versione 1.3 approvata dal Comitato di Sorveglianza Unitario in data 31/12/2018, allegato al presente capitolato.

2. Le prestazioni oggetto d'appalto sono finalizzate a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei Programmi operativi FSE 2014-2020 e FESR 2014-2020, nonché a valutarne gli effetti, con lo scopo di aumentare la conoscenza degli aspetti che funzionano o meno e di trarre conclusioni utili al disegno delle politiche.

3. L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
   A) **LOTTO 1**: Attività di valutazione relative al PO FSE 2014-2020;
   B) **LOTTO 2**: Attività di valutazione relative al PO FESR 2014-2020.

4. Il presente capitolato afferisce **esclusivamente** all'affidamento dei servizi connessi al **LOTTO 1: Attività di valutazione relative al PO FSE 2014-2020**. Più nello specifico, le valutazioni interessate dal servizio sono quelle indicate nel sopracitato Piano Unitario di Valutazione (PUV) con i numeri 2/3, 4, 5, 6, 7, 8 di cui alle pagg. 24-28 del PUV stesso.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso il territorio della Provincia autonoma di Trento, ferma restando la possibilità di individuare ulteriori attività, funzionali rispetto al servizio, che richiedano la presenza in diverse sedi.

2. Alle valutazioni relative al **LOTTO 1 – Attività di valutazione relative al PO FSE 2014-2020**, di cui al precedente art. 1, corrispondono, come servizio oggetto dell'appalto, altrettante Linee di attività ovvero:

   - **Linea 1** (valutazioni numero 2 e 3 del PUV): valutazione della esecuzione del PO FSE nel suo complesso e dei singoli assi prioritari (da realizzarsi in due edizioni);
   - **Linea 2** (valutazione n.4 del PUV): valutazione degli esiti occupazionali degli interventi a favore dei giovani e dei disoccupati;
   - **Linea 3** (valutazione n.5 del PUV): valutazione dello strumento dei Buoni di Servizio per la conciliazione tra lavoro e famiglia;
   - **Linea 4** (valutazione n.6 del PUV): valutazione degli effetti in termini di miglioramento dell'inclusione sociale e della partecipazione al mercato del lavoro degli interventi a favore delle persone maggiormente vulnerabili;
   - **Linea 5** (valutazione n.7 del PUV): valutazione degli effetti in termini di miglioramento degli competenze linguistiche degli studenti del sistema scolastico e formativo trentino;
   - **Linea 6** (valutazione n.8 del PUV): valutazione dei livelli di performance delle strutture coinvolte nella attuazione dei programmi.

   Saranno inoltre previsti Servizi a supporto dell'Autorità di Gestione FSE (AdG) nell'attuazione del Piano Unitario di Valutazione - parte FSE.

Gli elementi caratterizzanti ciascuna Linea di valutazione, nonché i Servizi a supporto, sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto – parte tecnica, a cui si fa rinvio.

3. L'esecuzione delle attività sopra menzionate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, del capitolato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Provincia, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.
5. In particolare, l'appaltatore nello svolgimento del servizio è tenuto a:

   - redigere trimestralmente una relazione sull'attività svolta, con elencazione delle varie fasi attivate: queste relazioni costituiscono la base per gli stati d'avanzamento di cui al successivo art. 14;

   - tener conto dell'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni che dovrebbero essere affidate nel corso dell'esecuzione del contratto alle medesime condizioni stabilite nell'offerta, entro il limite del 20% dell'importo originario del contratto, secondo quanto previsto dall'art.106, c.12 del D.Lgs. 50/2016.

6. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
7. L'appaltatore si obbliga, sin d'ora, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del Contratto che dovessero essere impartite dalla Provincia.
8. L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Provincia di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

9. L'appaltatore si obbliga a comunicare preventivamente all'Autorità di Gestione eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro coinvolto nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente tali variazioni ed i nominativi delle nuove risorse professionali individuate. Le variazioni sono autorizzate dall'Autorità di Gestione sulla base dei *curricula vitae* trasmessi a tal fine dall'appaltatore. I nuovi componenti del gruppo di lavoro devono possedere requisiti equivalenti a quelli posseduti dalle corrispondenti figure professionali indicate in sede di offerta tecnica.
10. L'appaltatore, al fine di un'ottima ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l'onere di fornire mezzi, materiali e macchinari, mano d'opera, prestazioni e quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nel presente Capitolato, nonché alle istruzioni fornite dal Committente. L'appaltatore avrà accesso ai locali ed alla documentazione dell'Amministrazione aggiudicatrice solo dietro autorizzazione dal Committente.
11. I professionisti impiegati dall'appaltatore sono tenuti ad osservare un contegno adeguato al rispetto delle attività lavorative che vi si svolgono.
12. Su istanza dell'Amministrazione aggiudicatrice, laddove i suddetti professionisti non adottino il comportamento ritenuto funzionale al servizio oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore dovrà provvedere di conseguenza, eventualmente allontanando e sostituendo le persone non ritenute idonee dall'Amministrazione aggiudicatrice allo svolgimento dei compiti - con altro personale con requisiti di valore analogo rispetto a quello sostituito.
13. Nel caso in cui l'appaltatore sia Raggruppamento Temporaneo di Imprese o sia Consorzio, la Provincia in ogni momento potrà richiedere all'appaltatore stesso la verifica del rispetto di quanto dichiarato in sede di Gara circa le parti del servizio da eseguirsi da parte di ogni singola Impresa. Nel caso in cui la Provincia accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente eseguito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o dal Consorzio, la Provincia potrà esigere il pronto ripristino degli impegni assunti in sede di Gara, salva l'applicazione della penale di cui al successivo art. 27.
14. L'appaltatore deve espletare il servizio con organizzazione autonoma, impiegando personale soltanto da esso dipendente, e/o propri soci, e/o collaboratori pena la risoluzione del contratto.
15. Conformemente a quanto previsto dall'Art. 18 lettera U) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il personale occupato dall'appaltatore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno tenuti ad esporre sempre detta tessera di riconoscimento.
16. L'espletamento del servizio dovrà prevedere il raccordo periodico e sistematico dell'aggiudicatario con i referenti della Provincia autonoma di Trento responsabili dell'attuazione e rendicontazione delle attività a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.
17. Il servizio svolto dovrà prevedere l'elaborazione di rapporti tematici ciascuno articolato in due fasi: un rapporto preliminare e un rapporto finale. I rapporti finali di valutazione dovranno essere predisposti in raccordo con i referenti del Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento responsabili dell'attuazione e rendicontazione delle attività a cofinanziamento del FSE.

18. Le attività di valutazione oggetto dell'incarico saranno precedute da un Piano di attività. Esso ha la funzione di esplicitare per i servizi di valutazione richiesti le finalità, i temi, gli approcci metodologici, gli strumenti di indagine ed i tempi di dettaglio con cui saranno svolti, predisponendo la struttura dell'impianto del disegno valutativo. Il Piano dovrà essere redatto entro 60 giorni dalla firma del contratto di aggiudicazione del servizio. Il Piano di attività sarà oggetto di aggiornamenti annuali che per gli anni successivi al primo dovranno essere presentati entro il mese di dicembre.
19. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Art. 4 – Risorse professionali per l'espletamento del servizio

1. Per l'espletamento delle varie attività richieste nel presente Capitolato l'appaltatore dovrà servirsi di personale qualificato: in particolare, è richiesta la disponibilità di n. 8 risorse professionali (corrispondenti a specifiche figure professionali) da impegnare sulle Linee di valutazione.
2. In relazione al **LOTTO 1 – Attività di valutazione relative al PO FSE 2014-2020**, nello specifico si richiede di mettere a disposizione **8 risorse** professionali, articolate in diverse figure, per un totale di 478 giornate/persona complessive entro il 31 dicembre 2022, così come segue:

FIGURA PROFESSIONALE	Numero risorse
Coordinatore/ice generale di progetto (unico, CO): esperienza professionale non inferiore a 7 anni nella valutazione di programmi finanziati in tutto o in parte dal Fondo Sociale Europeo e nella direzione e coordinamento di progetti complessi di valutazione a valere sui Fondi SIE	1
Esperti/e Senior: - due con almeno 5 anni di esperienza nella valutazione di programmi co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo (ES1, ES2); - uno con almeno 5 anni di esperienza nell'utilizzo di tecniche statistico-econometriche applicate alla valutazione di programmi co-finanziati dai Fondi SIE (ES3); - uno con almeno 5 anni di esperienza nell'utilizzo di tecniche non-standard di ricerca sociale applicate alla valutazione di programmi co-finanziati dai Fondi SIE (ES4)	4
Esperti/e Junior (EJ1, 2, 3): esperienza professionale non inferiore a 3 anni nell'ambito della valutazione di programmi operativi finanziati in tutto o in parte con il Fondo Sociale Europeo (FSE) o, più in generale, Fondi SIE.	3

3. L'aggiunta di eventuali risorse professionali ulteriori (possibile per tutte le figure tranne che per quella di Coordinatore/ice generale di progetto e solo nell'ambito del medesimo livello di esperienza ovvero senior oppure junior) non dovrà comportare il superamento del totale di giornate/persona appena indicato.

4. Con riferimento alle sole attività professionali richieste nell'art. 2 del presente Capitolato per tutte le Linee, i costi vanno commisurati in giornate/persona di otto ore lavorative, indicando con riferimento alla professionalità richiesta i rispettivi impegni di lavoro (in giornate/persona) secondo l'articolazione riportata nella tabella qui di seguito per Linea (colonne) e per figura professionale (riga). La proposta di eventuali risorse professionali aggiuntive non dovrà portare a modificare né il totale di giornate/persona attribuito alla singola Linea di valutazione né il totale delle giornate/persona complessivamente attribuito al singolo livello di esperienza (senior oppure junior).

	Linea 1	**Linea 2**	**Linea 3**	**Linea 4**	**Linea 5**	**Linea 6**	**Servizi di supporto**	**TOTALE**
Coordinatore	10	12	13	12	13	10	0	70
Esperti Senior 1-2	12	17	18	15	20	12	0	94
Esperto Senior 3	0	16	16	0	16	0	0	48
Esperto Senior 4	4	0	10	11	13	10	0	48
Esperti Junior 1-2-3	10	40	46	41	47	28	6	218
TOTALE	36	85	103	79	109	60	6	478

Art. 5 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a:
   a) garantire la messa a disposizione della documentazione, delle informazioni e dei dati necessari per lo svolgimento delle prestazioni di cui al precedente art. 2;
   b) concordare e validare il Piano di attività e i successivi aggiornamenti annuali, di cui al precedente art. 3, c. 18.

Art. 6 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
   a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
   b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
   c) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "*Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*";
   d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*", per quanto applicabili;
f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";*
i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";
j) le norme del codice civile;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt.1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
   a.1) il capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e parte tecnica, ed eventuali "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati");
   a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
   a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;
   a.4) l'eventuale atto costitutivo di R.T.I.;
   a.5) l'eventuale dichiarazione di subappalto resa in sede di gara.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 – Durata del contratto

1. Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di consegna del servizio e ha durata fino al giorno 31 dicembre 2022.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

Art. 9 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, nel caso di aggiornamento del Piano Unitario di Valutazione (PUV), Versione 1.3 approvata dal Comitato di Sorveglianza Unitario in data 31/12/2018, di cui al precedente art. 1.

Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di responsabile unico del procedimento. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 3, per il pagamento diretto del subappaltatore, come segue:

   ❑ una o più quote per un importo che copra il 85% del finanziamento complessivo, sulla base di stati di avanzamento trimestrali delle attività svolte e delle giornate/uomo effettivamente lavorate;

   ❑ il saldo del 15% al termine di tutte le attività dell'anno di riferimento sulla base di una relazione finale che dia conto del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate uomo effettivamente utilizzate.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio

indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l'ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, fermo restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 16 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un

intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 18 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

   a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;

   b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

   c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;

   d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti

attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. Per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 19 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 21 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 23 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "**regolamento**") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Art. 25 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola:

   a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento.

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 26 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 27 – Penali

Di seguito l'articolato in uso attualmente presso la scrivente Struttura:

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato è applicata una penale pari al 5 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale massima di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 25 del presente capitolato.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 28, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
b) ingiustificata sospensione del servizio;
c) subappalto non autorizzato;
d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 17 del presente capitolato;
e) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 30 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 15, comma 3, del presente capitolato;
h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 6, del presente capitolato;
i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
m) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;

n) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
   "Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
   I. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento, identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
   II. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione al Servizio Europa della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
   III. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Servizio Europa.".
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a

registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. 78821793E1 ed il codice unico progetto (CUP) C61G19000060001.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'appaltatore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, ora corrispondente all'art. 31 del Piano di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

CAPITOLATO SPECIALE

PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI:

ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

DEI PROGRAMMI OPERATIVI

FSE 2014-2020 E FESR 2014-2020

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LOTTO 1: ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

DEL PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014-2020

- PARTE TECNICA –

CIG: 78821793E1

CUP: C61G19000060001

Art. 1 – Normativa di riferimento

- il Regolamento generale sui Fondi strutturali (UE) n. 1303/2013, in particolare gli articoli 54, 56 e 114 dedicati alla valutazione;
- il Regolamento relativo al FSE n. 1304/2013, in particolare l'articolo 19 riguardante il monitoraggio e la valutazione dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;
- l'Allegato XII del Regolamento generale sui Fondi strutturali (UE) n. 1303/2013, in particolare il paragrafo 4, lettera g) riguardante la valutazione della visibilità e del ruolo della Politica di Coesione e dei Fondi strutturali;
- l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia, Sezione 2.5;
- per l'FSE, le Linee guida della Commissione europea - *Guidance document on monitoring and evaluatione* – giugno 2015;
- per il FESR, le Linee guida della Commissione europea – *Guidance document on monitoring and evaluation* – marzo 2014;
- le Linee Guida della Commissione europea - G*uidance document on evaluation pl*ans – febbraio 2015;
- il documento della Commissione europea "*Design and Commissioning of Counterfactual Impact evaluations – A Pratical Guidance for ESF Managing Authorities*".

Art. 2 – Definizioni

1. L'"aggiudicatario" o "affidatario" o "appaltatore": il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del servizio in esito alla procedura di gara.
2. Il committente: l'Autorità di Gestione dei Programmi Operativi (AdG).
3. Il "contratto": il contratto che, a seguito della procedura di gara, il committente stipulerà con l'aggiudicatario.
4. Il "codice dei contratti": il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici".
5. Il PO FSE: il Programma Operativo 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento.
6. Il PO FESR: il Programma Operativo 2014-2020 del Fondo Europeo di Sviluppo regionale della Provincia autonoma di Trento.
7. Il "PUV": il Piano unitario di Valutazione dei PO FSE e FESR 2014-2020, Versione 1.3 approvata dal Comitato di Sorveglianza Unitario in data 31 dicembre 2018.

Art. 3 – Descrizione e modalità di esecuzione del servizio - Lotto 1

Il Servizio di valutazione relativo al **LOTTO 1 – Attività di valutazione del PO FSE 2014-2020** si struttura in 6 Linee di attività, come di seguito indicato:

- **Linea 1** (valutazioni numero 2 e 3 del PUV): valutazione della esecuzione del PO FSE nel suo complesso e dei singoli assi prioritari (da realizzarsi in due edizioni);
- **Linea 2** (valutazione n.4 del PUV): valutazione degli esiti occupazionali degli interventi a favore dei giovani e dei disoccupati;
- **Linea 3** (valutazione n.5 del PUV): valutazione dello strumento dei Buoni di Servizio per la conciliazione tra lavoro e famiglia;

- **Linea 4** (valutazione n.6 del PUV): valutazione degli effetti in termini di miglioramento dell'inclusione sociale e della partecipazione al mercato del lavoro degli interventi a favore delle persone maggiormente vulnerabili;
- **Linea 5** (valutazione n.7 del PUV): valutazione degli effetti in termini di miglioramento degli competenze linguistiche degli studenti del sistema scolastico e formativo trentino;
- **Linea 6** (valutazione n.8 del PUV): valutazione dei livelli di performance delle strutture coinvolte nella attuazione dei programmi.

Gli elementi caratterizzanti ciascuna Linea di valutazione sono descritti qui di seguito.

Linea 1 (corrispondente alla valutazione numero 2 e 3 del PUV)

La valutazione della esecuzione del PO FSE nel suo complesso e dei singoli Assi prioritari si struttura nei seguenti ambiti di valutazione: a) analisi della strategia del PO e della sua validità rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti; b) analisi dell'avanzamento fisico, procedurale e finanziario nella attuazione del PO; c) analisi dei processi e dei meccanismi di realizzazione del PO; d) analisi dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi di Europa 2020 e ad altri obiettivi europei e nazionali; e) analisi della efficienza dei meccanismi gestionali ed attuativi per la realizzazione delle policy degli Assi 1, 2, 3, 4 del PO. La lista di domande che orientano la valutazione degli ambiti appena esposti è contenuta nel PUV (p. 24). Dal punto di vista del metodo, questa valutazione utilizzerà prevalentemente evidenze provenienti dalla analisi di basi-dati e di documentazione esistente integrate da interviste (individuali/di piccolo gruppo; semi-strutturate) e da eventuali *survey* con questionario. Dovranno essere prodotti due *report* di valutazione (uno entro la fine del 2019 e uno entro la metà del 2022) il cui indice dovrà corrispondere agli ambiti indicati qui sopra.

Linea 2 (corrispondente alla valutazione numero 4 del PUV)

La valutazione degli esiti occupazionali degli interventi a favore dei giovani e dei disoccupati riguarda le azioni destinate a questi *target* realizzate a valere sull'Asse 1 (Priorità di Intervento 8.i, Obiettivi Specifici 8.1 e 8.5, Azioni 8.1.7, 8.1.1 e 8.5.1). Le domande che dovranno orientare la valutazione sono le seguenti: a) come e in che misura le azioni del PO hanno contribuito a sostenere l'attivazione e l'occupabilità dei giovani e dei disoccupati (con particolare attenzione a quelli di lunga durata) coinvolti? b) Quali sono gli esiti degli interventi in termini di cambiamento della condizione occupazionale, caratteristiche dell'occupazione, aumento della probabilità di trovare occupazione a seguito della frequenza agli interventi? c) Quali componenti del mercato del lavoro hanno maggiori chance di inserimento/reinserimento? d) Quali profili di destinatari degli interventi hanno maggiormente beneficiato, in termini occupazionali, del programma? e) Quali tipi di interventi sono risultati maggiormente efficaci rispetto agli obiettivi della Azione? La valutazione richiesta dovrà riferirsi ad un campione rappresentativo dei destinatari degli interventi (distinti tra giovani in cerca di prima occupazione e disoccupati) e, dal punto di vista del metodo, dovrà essere realizzata utilizzando disegni valutativi rispondenti a schemi di tipo controfattuale. In esito alla valutazione, da condurre nel corso del 2020, dovrà essere prodotto un report contenente i risultati emergenti dalla valutazione, la descrizione del disegno di

metodo utilizzato e una lista di apprendimenti e raccomandazioni per la Autorità di Gestione.

Linea 3 (corrispondente alla valutazione numero 5 del PUV)

La valutazione dello strumento dei *Buoni di Servizio per la conciliazione tra lavoro e famiglia* riguarda i buoni finanziati a valere sull'Asse 1 (Priorità 8iv, Obiettivo Specifico 8.2, Azione 8.2.1) e sull'Asse 2 (Priorità 9iv, Obiettivo Specifico 9.3, Azione 9.3.3) del Programma Operativo. Le domande che dovranno orientare la valutazione sono le seguenti: a) lo strumento dei *Buoni di Servizio per la Conciliazione* ha raggiunto i suoi obiettivi di riferimento? b) Quale è stato il contributo dello strumento, rispetto ai destinatari coinvolti, nel sostenerne l'inserimento occupazionale o il mantenimento dell'occupazione? c) Quali effetti ha avuto sulla qualità dell'occupazione dei destinatari? d) Quali effetti specifici ha avuto per i destinatari/famiglie a basso reddito? e) Quale è il livello di qualità percepita dei servizi socio-educativi per l'infanzia per i quali i destinatari hanno utilizzato i *Buoni di Conciliazione*? f) Quali profili di destinatari dello strumento ne hanno maggiormente beneficiato in termini di contributo all'occupazione? La valutazione richiesta dovrà riferirsi preferibilmente ad un campione rappresentativo dei destinatari dello strumento (opportunamente distinti per età, localizzazione, condizione professionale, ragione di utilizzo dello strumento e Asse del PO di finanziamento dello strumento) e, dal punto di vista del metodo, dovrà essere realizzata attraverso un disegno che utilizzi in maniera coordinata schemi sia controfattuali sia a causalità generativa o multipla (con priorità agli schemi *Basati sulla Teoria*). Dovrà inoltre essere realizzata una *survey* campionaria con questionario a copertura della domanda valutativa relativa alla "qualità percepita dei servizi socio-educativi per l'infanzia". In esito alla valutazione, da condurre nel secondo semestre del 2019 e nel primo semestre del 2020, dovrà essere prodotto un *report* contenente i risultati emergenti dalla valutazione, la descrizione del disegno di metodo utilizzato e una lista di apprendimenti e raccomandazioni per la Autorità di Gestione.

Linea 4 (corrispondente alla valutazione numero 6 del PUV)

La valutazione degli effetti *in termini di miglioramento dell'inclusione sociale e della partecipazione al mercato del lavoro degli interventi a favore delle persone maggiormente vulnerabili* riguarda gli interventi finanziati a valere sull'Asse 2 (Priorità 9i, Obiettivi Specifici 9.2 e 9.7, Azioni 9.2.2 e 9.7.3) del Programma Operativo. Le domande che dovranno orientare la valutazione sono le seguenti: a) gli interventi conclusi hanno raggiunto gli obiettivi di riferimento? b) Quale è stato il loro contributo, rispetto ai destinatari coinvolti, nel ridurne l'esclusione sociale favorendone l'inserimento in percorsi formativi e/o socio-lavorativi? c) Quale contributo hanno dato all'uscita dei destinatari dal rischio della povertà o dalla povertà effettiva? d) Quale è stato il contributo delle imprese sociali e delle organizzazioni del Terzo Settore al miglioramento dell'inclusione sociale e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili (con particolare riferimento ai Distretti dell'Economia Solidale di cui alla l.p. 13/2013)? e) Quale è stato il contributo della collaborazione tra soggetti pubblici e privati al miglioramento ed alla qualificazione delle attività a favore delle persone maggiormente vulnerabili? f) Quali profili di destinatari degli interventi ne hanno

maggiormente beneficiato in termini di inclusione sociale e/o di partecipazione al mercato del lavoro? g) Quali tipi di interventi risultano maggiormente efficaci rispetto agli obiettivi delle Azioni? La valutazione richiesta dovrà riferirsi preferibilmente all'universo dei destinatari degli interventi e, dal punto di vista del metodo, dovrà essere realizzata utilizzando uno schema a causalità generativa o multipla con priorità all'approccio *Basato sulla Teoria*. In esito alla valutazione, da condurre nel secondo semestre del 2020, dovrà essere prodotto un *report* contenente i risultati della valutazione, la descrizione del disegno di metodo utilizzato e una lista di apprendimenti e raccomandazioni per la Autorità di Gestione.

Linea 5 (corrispondente alla valutazione numero 7 del PUV)

La valutazione degli *effetti in termini di miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti del sistema scolastico e formativo trentino* riguarda interventi finanziati a valere sull'Asse 3 (Priorità 10i, Obiettivo Specifico 10.2, Azione 10.2.2 e Priorità 10iii, Obiettivo Specifico 10.3, Azione 10.3.4) del Programma Operativo. Le domande che dovranno orientare la valutazione sono le seguenti: a) gli interventi di sviluppo delle competenze linguistiche degli studenti/esse e dei/delle docenti hanno raggiunto gli obiettivi di riferimento? b) Quale è stato il loro contributo, rispetto ai destinatari coinvolti, al miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti/esse trentini? c) Quali effetti hanno avuto sul rafforzamento delle competenze linguistiche dei/delle docenti e degli adulti in generale? d) Quali effetti hanno avuto, gli interventi realizzati, sul rafforzamento della *qualità* dell'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere nel sistema educativo trentino? e) Quali effetti hanno avuto sulla dinamica e sul livello delle certificazioni linguistiche pertinenti per i destinatari coinvolti? f) quali sono stati gli effetti di miglioramento e di innovazione del sistema educativo trentino? g) Quali profili di destinatari (studenti/esse e docenti) hanno maggiormente beneficiato degli interventi in termini di miglioramento delle proprie competenze linguistiche? h) Qual è stato il contributo degli interventi realizzati sul PO FSE in merito all'attuazione del Piano Trentino Trilingue e alla percezione da parte della popolazione trentina dell'importanza del plurilinguismo? i) Quali tipi di interventi risultano maggiormente efficaci rispetto agli obiettivi delle Azioni? La valutazione richiesta dovrà riferirsi preferibilmente ad un campione rappresentativo dei destinatari degli interventi (distinti tra studenti/esse e docenti) e, dal punto di vista del metodo, dovrà essere realizzata attraverso un disegno che utilizzi in maniera coordinata schemi sia controfattuali sia a causalità generativa o multipla (con priorità agli schemi *Basati sulla Teoria*). Dovrà inoltre essere valorizzata, a fini valutativi, la documentazione formale esistente presso la PAT o i beneficiari riguardante i contenuti degli interventi svolti ed i risultati linguistici finali raggiunti dai destinatari/e. In esito alla valutazione, da svolgere nel secondo semestre del 2019 e nel primo semestre del 2020, dovrà essere prodotto un *report* contenente i risultati emergenti dalla valutazione, la descrizione del disegno di metodo utilizzato e una lista di apprendimenti e raccomandazioni per la Autorità di Gestione.

Linea 6 (corrispondente alla valutazione numero 8 del PUV)

La valutazione dei livelli di *performance delle strutture della Provincia Autonoma di Trento coinvolte nella attuazione dei programmi* riguarda gli interventi finanziati a

valere sull'Asse 4 (Priorità 11ii, Obiettivo Specifico 11.3, Azione 11.3.3) del Programma Operativo che coinvolgono il personale delle Strutture PAT incaricate, a vario titolo, della implementazione diretta o indiretta del Programma stesso. Le domande che dovranno orientare la valutazione sono le seguenti: a) gli interventi realizzati hanno raggiunto gli obiettivi di riferimento? b) Quale è stato il loro contributo al miglioramento del livello di competenza specialistica in materia di programmazione, supporto alla attuazione, controllo e valutazione del Programma Operativo FSE? c) Quale contributo hanno dato, gli interventi realizzati, al miglioramento della qualità delle *performance* e dei livelli di servizio offerti dalle Strutture Provinciali Competenti (SPC) coinvolte nella attuazione del FSE? d) Quali risultati sono stati raggiunti in termini di *empowerment* del personale delle SPC? e) Quali effetti sono stati ottenuti in merito alla sensibilità e alla competenza del personale in materia ambientale e dei cambiamenti climatici? f) Quali effetti hanno prodotto, a livello di destinatari/e ed organizzativo, gli interventi finalizzati a sostenere esperienze di rete e di scambio sul potenziamento della capacità istituzionale? g) Quali tipi di interventi risultano maggiormente efficaci rispetto agli obiettivi della Azione? La valutazione richiesta dovrà riferirsi all'universo dei destinatari degli interventi e, dal punto di vista del metodo, dovrà essere realizzata attraverso uno schema a causalità generativa o multipla con priorità all'approccio *Basato sulla Teoria*. In esito alla valutazione, da condurre nel corso del 2020, dovrà essere prodotto un *report* contenente i risultati della valutazione, la descrizione del disegno di metodo utilizzato e una lista di apprendimenti e raccomandazioni per la Autorità di Gestione.

Sono da considerare parte integrante di ciascuna Linea anche le seguenti attività:

- il raccordo (preparatorio, durante la realizzazione e a chiusura della attuazione delle diverse Linee di valutazione) con la Committenza;
- la partecipazione a eventi di presentazione dei risultati delle valutazioni, primi fra tutti i Comitati di Sorveglianza del Programma;
- la progettazione esecutiva preliminare di ogni singola valutazione (da formalizzare in uno specifico documento).

Servizi a supporto dell'Autorità di Gestione FSE (AdG) nell'attuazione del Piano Unitario di Valutazione - parte FSE.

I servizi di Supporto all'AdG nell'attuazione del Piano Unitario di Valutazione - parte FSE, dovranno riguardare:

- supporto alla comunicazione e diffusione dei risultati delle valutazioni, mediante la realizzazione di sintesi dei report di valutazione, presentazioni e immagini con infografiche;
- affiancamento formativo all'AdG sui temi della valutazione attraverso l'organizzazione di 2 giornate di formazione al personale dell'AdG e delle strutture provinciali competenti sulla pratica della valutazione finalizzate a costruire competenze/trasferire *know-how* su metodi e strumenti di analisi maggiormente utilizzati nelle attività di valutazione.

L'attività di valutazione dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale e dagli orientamenti della Commissione

in materia di fondi europei e dovrà tenere conto delle modifiche ed integrazioni che eventualmente interverranno nell'esecuzione del PO FSE.

Nell'esecuzione del servizio, l'appaltatore dovrà, in ogni caso:

- tener conto delle eventuali indicazioni provenienti dall'Autorità di Gestione e dai Comitati di Sorveglianza del PO FSE;
- tenere in debita considerazione il Piano Unitario di Valutazione - parte FSE;
- partecipare, ove richiesto, agli eventuali ulteriori incontri indetti dall'Autorità di Gestione, qualora ritenuto da queste necessario;
- garantire, ove richiesto, adeguata flessibilità nella tempistica, negli oggetti degli approfondimenti specifici, in relazione all'esigenza di assicurare all'Amministrazione Appaltante il rispetto di scadenze ed impegni nazionali e comunitari. Tali variazioni non comportano oneri aggiuntivi per l'Amministrazione stessa;
- garantire la restituzione ai Committenti di dati, microdati e metadati, prodotti ed acquisiti ai fini delle attività previste per il presente Capitolato, opportunamente organizzati e strutturati ai fini della loro consultazione, di successive attività di ricerca e della eventuale pubblicazione (metadati compresi).

Art. 4 – Piano di attività

Le attività di valutazione oggetto dell'incarico saranno precedute da un Piano di attività, presentato dall'aggiudicatario e validato dal committente. Tale piano ha la funzione di esplicitare per i servizi di valutazione richiesti le finalità, i temi, gli approcci metodologici, gli strumenti di indagine ed i tempi di dettaglio con cui saranno svolti, predisponendo la struttura dell'impianto del disegno valutativo. Il Piano dovrà essere redatto entro 60 giorni dalla firma del contratto di aggiudicazione del servizio. Il Piano di attività sarà oggetto di aggiornamenti annuali che, per gli anni successivi al primo, dovranno essere presentati entro il mese di dicembre.

Art. 5 – Gruppo di lavoro

1) Per lo svolgimento dell'incarico deve essere individuato uno specifico gruppo di lavoro che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, svolgerà direttamente le attività di cui al precedente articolo 3. Il gruppo di lavoro deve essere costituito da 8 esperti, di seguito descritti:

   - **n.1 Coordinatore/ice generale di progetto**, con compiti di direzione, coordinamento, indirizzo e presidio generale del servizio, avente un'esperienza professionale non inferiore a 7 anni nella valutazione di programmi finanziati in tutto o in parte dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e nella direzione e coordinamento di progetti complessi di valutazione a valere sui Fondi SIE;
   - **n.2 Esperti/e Senior**, con almeno 5 anni di esperienza nella valutazione di programmi co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE);

- **n.1 Esperto/a Senior**, con almeno 5 anni di esperienza nell'utilizzo di tecniche statistico-econometriche applicate alla valutazione di programmi co-finanziati dai Fondi SIE;
- **n.1 Esperto/a Senior**, con almeno 5 anni di esperienza nell'utilizzo di tecniche non-standard di ricerca sociale applicate alla valutazione di programmi co-finanziati dai Fondi SIE;
- **n.3 Esperti/e Junior**, con esperienza professionale non inferiore a 3 anni nell'ambito della valutazione di programmi operativi finanziati in tutto o in parte con il Fondo Sociale Europeo (FSE) o, più in generale, Fondi SIE.

2) La lingua utilizzata per rapportarsi con i committenti è solo ed esclusivamente l'italiano.

3) Con riferimento alle attività professionali richieste all'art. 3 del presente Capitolato per tutte le Linee, i costi vanno commisurati in giornate/persona di otto ore lavorative, per un totale di 478 giornate/persona complessive entro il 31 dicembre 2022, indicando con riferimento alla professionalità richiesta i rispettivi impegni di lavoro (in giornate/persona) secondo l'articolazione riportata nella tabella qui di seguito per Linea (colonne) e per figura professionale (riga).

	Linea 1	**Linea 2**	**Linea 3**	**Linea 4**	**Linea 5**	**Linea 6**	**Servizi di supporto**	**TOTALE**
Coordinatore	10	12	13	12	13	10	0	70
Esperti Senior 1-2	12	17	18	15	20	12	0	94
Esperto Senior 3	0	16	16	0	16	0	0	48
Esperto Senior 4	4	0	10	11	13	10	0	48
Esperti Junior 1-2-3	10	40	46	41	47	28	6	218
TOTALE	36	85	103	79	109	60	6	478

4) Eventuali integrazioni alla composizione del gruppo di lavoro per lo svolgimento del servizio sono possibili per tutte le figure tranne che per quella di Coordinatore/ice generale di progetto e solo se le risorse professionali aggiuntive presentano i medesimi requisiti indicati al precedente punto 1); tali eventuali candidature devono essere preventivamente valutate ed autorizzate dal committente e non dovranno modificare né il totale di giornate/persona attribuito alla singola Linea di valutazione, né il totale delle giornate/persona complessivamente attribuito al singolo livello di esperienza (*senior* oppure *junior*).

5) I componenti del gruppo di lavoro indicati dall'appaltatore in sede di offerta non potranno essere sostituiti senza il preventivo consenso del committente. Se l'affidatario, nel corso del contratto, si troverà nella situazione di dover sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica

e motivata richiesta al committente, indicando i nominativi ed i *curricula vitae* dei componenti che intende proporre in sostituzione. L'eventuale sostituzione è ammessa solo se i sostituti presentano i medesimi requisiti indicati al precedente punto 1). In ogni caso, le sostituzioni dovranno essere preventivamente valutate ed autorizzate dal committente e non dovranno comportare costi aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.

6) Il committente può chiedere la sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro, motivandone la richiesta. Il *curriculum vitae* del soggetto proposto in sostituzione deve pervenire al committente entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di sostituzione; il committente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del *curriculum vitae* accetta la sostituzione o invia motivato diniego.
7) Il gruppo di lavoro dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile in relazione alle esigenze che potranno emergere nel corso dello svolgimento dell'attività.
8) I componenti il gruppo di lavoro, su richiesta e secondo le necessità del committente, potranno essere chiamati a svolgere l'attività anche presso le sedi dell'Amministrazione.

Art. 6 – Incompatibilità

La realizzazione dei servizi di cui al presente capitolato implica l'incompatibilità dell'affidatario e delle persone costituenti il gruppo di lavoro a svolgere attività che interferiscano con la necessaria indipendenza funzionale delle autorità che abbiano supportato e supportino l'attuazione del PO FSE della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2014-2020, ex articolo 54, comma 3 del Regolamento UE 1303/2013.

Allegato 1 - Piano unitario di Valutazione (PUV) dei PO FSE e FESR 2014-2020

Versione 1.3 approvata dal Comitato di Sorveglianza Unitario in data 31 dicembre 2018.

MARCA DA BOLLO € 16,00

(fac - simile)

"MODELLO PER LA COMPOSIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA"

Relativa al servizio di "***ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL PO FSE 2014-2020 e del PO FESR 2014-2020***", come definite nel Piano Unitario di Valutazione (PUV), Versione 1.3 approvata dal Comitato di Sorveglianza Unitario in data 31/12/2018, con esclusivo riferimento al

LOTTO 1 – Attività di valutazione relative al PO FSE 2014-2020

TOTALE OFFERTA (onnicomprensiva al netto dell'IVA):

Euro *(in cifre)*_____ *(in lettere)*_____.

DATA E LUOGO

……

TIMBRO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE[1]

……..

*1 Firma del legale rappresentante dell'impresa o del consorzio o del G.E.I.E. o della capogruppo del R.T.I. o A.T.I. già costituito (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa), resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m. (Testo Unico documentazione amministrativa), accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. Per i raggruppamenti temporanei non costituiti, e per i consorzi ex art. 2602 non ancora costituiti **l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate**.*

VALUTAZIONE PO FSE 2014-2020

Allegato parte integrante
ALLEGATO 1) - PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica consta di una **relazione** (nel caso specifico: *Progetto di servizio di valutazione del PO FSE 2014-2020*) corredata dei ***curricula vitae*** *et studiorum* aggiornati delle risorse umane che saranno impegnate nei servizi, nonché da **eventuali grafici, diagrammi e immagini**.
Si precisa che:

1. La relazione dovrà essere redatta, in formato PDF e con una dimensione massima consentita del file pari a 15 megabyte, su **massimo 30 facciate** formato A4, con massimo 40 righe per facciata, con l'avvertenza che non saranno oggetto di valutazione le parti dell'offerta eventualmente eccedenti i detti limiti. La relazione dovrà sviluppare nel dettaglio gli elementi specificati nel successivo paragrafo "*Contenuto della relazione tecnica*" e indicare espressamente i nominativi delle risorse umane impiegate e le rispettive funzioni nell'ambito della proposta secondo l'allegato modello *"Scheda di descrizione delle risorse professionali"*.

2. I *curricula vitae et studiorum* delle risorse umane dovranno essere redatti secondo il formato di cui alla Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004. Ciascun curriculum potrà essere composto da un **massimo di 10 facciate** in formato A4, in formato PDF e con una dimensione massima consentita del file pari a 15 megabyte, e dovranno evidenziare con chiarezza l'esperienza maturata ed il possesso degli specifici requisiti indicati nell'art. 4 del Capitolato Speciale d'appalto – parte amministrativa.

   I *curricula* dovranno essere firmati digitalmente dal diretto interessato, qualora in possesso di firma digitale, ovvero, in alternativa, potranno essere presentati in forma di copia informatica di documento analogico (art. 1, comma 1, lettera i-bis del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale"): in tal caso il documento analogico deve essere sottoscritto dal diretto interessato e la copia informatica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da persona legittimata a impegnare lo stesso. Resta ferma la facoltà di presentare i curriculum firmati digitalmente dal diretto interessato e dal legale rappresentante dell'operatore economico o da persona legittimata a impegnare lo stesso. Non saranno valutati *curricula* non sottoscritti nelle forme predette ovvero *curricula* riferiti a persone non espressamente indicate nella relazione di cui al punto 1.

   È necessario che i *curricula vitae et studiorum* riportino in calce la liberatoria sulla privacy firmata (ad es. "*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/16 "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali" e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali."*); in caso contrario dovranno essere regolarizzati in sede di eventuale sottoscrizione del contratto.
   L'Amministrazione valuterà esclusivamente i *curricula* delle n. 8 risorse professionali richieste nell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa, indicate da ciascun concorrente nel modello *"Scheda di descrizione delle risorse professionali"*.

   Comporta l'ESCLUSIONE DELL'OFFERTA il mancato possesso delle competenze indicate all'art. 4 del capitolato.

3 Eventuali ulteriori allegati (grafici, diagrammi, immagini, tabelle o altro), in formato PDF e con una dimensione massima consentita del file pari a 15 megabyte, dovranno essere

sottoscritti con le stesse modalità previste per la sottoscrizione dell'offerta, in numero **massimo complessivo di 5 facciate** formato A4 (o equivalenti). Non saranno valutati allegati che eccedano, quale somma complessiva, il numero massimo di facciate stabilito.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in ragione di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto "parte amministrativa" e "parte tecnica" e nel pieno rispetto dei vincoli in esso contenuti.

L'offerta tecnica non potrà contenere, a PENA DI ESCLUSIONE, alcun riferimento di tipo economico.

CONTENUTO DELLA RELAZIONE TECNICA

Nella **stesura della relazione tecnica** (da intitolare: *Progetto di servizio di valutazione del PO FSE 2014-2020*) il concorrente, dovrà considerare e sviluppare nel dettaglio i seguenti elementi:

a) impostazione generale della proposta tecnica, che dovrà tenere conto delle caratteristiche e peculiarità che emergono dal Programma operativo FSE 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento e del Piano Unitario di Valutazione (PUV), Versione 1.3 approvata dal Comitato di Sorveglianza Unitario in data 31/12/2018. Dovranno inoltre essere specificate le metodologie di partecipazione dei soggetti coinvolti nel processo valutativo di cui si ritiene importante acquisire l'opinione e/o il contributo per la qualità della valutazione stessa;

b) metodologie e tecniche utilizzate, con particolare riferimento:
   - alla metodologia e agli strumenti previsti per il servizio;
   - all'approccio valutativo riferito al servizio nel suo complesso;
   - alle modalità di rilevazione ed elaborazione dei dati e delle informazioni;
   - alla identificazione puntuale dell'ambito coperto dalla singola Linea di valutazione in relazione alla sua collocazione nell'ambito del PO FSE 2014-2020;
   - ai disegni valutativi, metodi e tecniche relativi, distintamente, a ciascuna Linea di valutazione oggetto del servizio;
   - ai prodotti, in corso d'opera e finali, in esito alla singola Linea di valutazione;
   - alla strutturazione di ciascuna Linea di valutazione in termini di processo attuativo e relative fasi e tempistica (inclusa la specificazione del contenuto e della periodicità di presentazione all'Amministrazione di relazioni, *progress-reports* e prodotti relativi alle diverse Linee di valutazione);

c) assetto del modello organizzativo previsto per la realizzazione del servizio, con particolare riferimento:
   - alla struttura dell'organigramma del gruppo di lavoro con la definizione delle funzioni dei/delle diversi componenti;
   - ai principali processi di governo e gestione dell'attività del gruppo di lavoro in rapporto alle Linee di valutazione oggetto del servizio ed alla relazione con il Servizio Europa della PAT;
   - alle modalità con cui garantire lo svolgimento di tutte le attività richieste e proposte;
   - alle soluzioni organizzative funzionali alla implementazione delle singole Linee di valutazione;

d) articolazione del gruppo di risorse umane che dovrà essere costituito come indicato nell'art. 4 del Capitolato Speciale d'appalto – parte amministrativa, pena l'esclusione.
   All'offerta tecnica dovranno essere allegati i *curricula vitae et studiorum* (redatti in lingua italiana utilizzando il formato *europass*) delle risorse professionali che si occuperanno dell'attività oggetto del servizio, sottoscritti nelle forme sopraindicate.

e) nella relazione tecnica potranno inoltre essere previsti:
   - elementi aggiuntivi rispetto alle attività di valutazione richieste, descritte all'art. 3 del Capitolato speciale – parte tecnica (Lotto 1);
   - servizi a supporto dell'Autorità di Gestione FSE (AdG) nell'attuazione del Piano Unitario di Valutazione, per la parte FSE, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 3 del sopracitato Capitolato.

Si evidenzia che al fine di consentire la valutazione dell'offerta, la relazione deve inoltre necessariamente evidenziare gli elementi che consentono la valutazione e l'attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato nella tabella più sotto riportata.

All'**offerta tecnica** verranno assegnati **massimo 70 punti**. L'Amministrazione, giovandosi dell'ausilio di una Commissione Tecnica, esprime una scelta insindacabile del soggetto la cui offerta tecnica è considerata preferibile, sulla base dei criteri di valutazione (attribuzione dei voti e dei giudizi in relazione a ciascun criterio) così considerati:

	CRITERI DI VALUTAZIONE	**PESO PONDERALE**	**DESCRIZIONE**
A	**Impostazione generale della proposta tecnica presentata**	**12**	Verrà valutata la chiarezza e l'efficacia dell'impostazione generale della proposta per la realizzazione del servizio, tenendo conto della sua coerenza con gli obbiettivi del Programma operativo FSE 2014-2020 e del PUV, nonché della conoscenza del contesto di riferimento.
B	**Metodologia e realizzazione operativa**	**24**	Verrà valutata la rispondenza delle soluzioni operative e metodologiche proposte per la realizzazione delle valutazioni con le finalità, la focalizzazione e le domande valutative esposte nel capitolato, attribuendo rilievo anche alla conoscenza delle tecniche di valutazione dei Fondi SIE.
C	**Adeguatezza del modello organizzativo definito per la realizzazione del servizio**	**14**	Il criterio riguarda la coerenza, di impianto generale e di struttura di dettaglio, tra il modello organizzativo proposto e il servizio da realizzare (per come dettagliato in termini di fasi, operazioni e Linee specifiche di valutazione).

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PESO PONDERALE	DESCRIZIONE	
D	**Qualità delle risorse professionali**	**15**	Il criterio riguarda l'esperienza delle risorse professionali messe a disposizione ed il possesso, da parte di ciascuna di esse, delle competenze richieste dall'art. 4 del capitolato di gara - parte amministrativa, come desumibile dai *curricula* presentati. Il punteggio complessivo sarà così ripartito:	
			- n. 1 coordinatore/ice generale di progetto, con esperienza professionale non inferiore a 7 anni nella valutazione di programmi finanziati in tutto o in parte dal FSE e nella direzione e coordinamento di progetti complessi di valutazione a valere sui Fondi SIE.	**4**
			- n. 2 esperti/e senior con almeno 5 anni di esperienza nella valutazione di programmi co-finanziati dal FSE (massimo 2 punti per singolo esperto/a).	**4**
			- n. 1 esperto/a senior con almeno 5 anni di esperienza nell'utilizzo di tecniche statistico-econometriche applicate alla valutazione di programmi co-finanziati dai Fondi SIE.	**2**
			- n. 1 esperto/a senior con almeno 5 anni di esperienza nell'utilizzo di tecniche non-standard di ricerca sociale applicate alla valutazione di programmi co-finanziati dai Fondi SIE.	**2**
			- n. 3 esperti/e junior con esperienza professionale non inferiore a 3 anni nell'ambito della valutazione di programmi operativi finanziati in tutto o in parte con il Fondo Sociale Europeo (FSE) o, più in generale, Fondi SIE (massimo 1 punto per singolo esperto/a).	**3**
			Comporta l'ESCLUSIONE DELL'OFFERTA il mancato possesso delle competenze indicate all'art. 4 del suddetto capitolato.	
E	**Elementi aggiuntivi**	**5**	Eventuali elementi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto - parte tecnica verranno presi in considerazione solo qualora contengano soluzioni innovative effettivamente utili al miglioramento complessivo del servizio e siano coerenti rispetto al Piano Unitario di Valutazione, come ad esempio ulteriori studi	

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PESO PONDERALE	DESCRIZIONE
			tematici, approfondimenti o attività di formazione.

Nella procedura di valutazione di ciascun elemento che compone l'offerta tecnica, la Commissione Giudicatrice procederà prioritariamente all'**accertamento della sussistenza di eventuali requisiti minimi richiesti dal capitolato speciale "parte amministrativa" e "parte tecnica" e qualora ne accertasse l'insussistenza proporrà l'esclusione dell'offerta dalla gara.**
Aspetti contraddittori, incoerenti, lacunosi, ambigui, generici e/o che in ogni caso rendano impossibile la precisa e certa individuazione dei contenuti dell'offerta tecnica presentata, comportano l'attribuzione del **punteggio zero (0)** all'elemento per il quale il concorrente non ha chiaramente definito i contenuti.
In relazione ai criteri di valutazione A, B, C ed E, il punteggio collegato a ciascun criterio sarà attribuito attraverso la media dei voti espressi discrezionalmente dai commissari e variabili tra 0 e 1, moltiplicata per il peso ponderale assegnato, come da seguente tabella:

GIUDIZIO	VOTO
Non sviluppato	0
Gravemente insufficiente	0,1
Insufficiente	0,2
Carente	0,3
Scarsa	0,4
Mediocre	0,5
Discreta	**0,6 (valore soglia)**
Buona	0,7
Molto buona	0,8
Elevata	0,9
Ottima	1,0

Per quanto riguarda il criterio di valutazione D – *Qualità delle risorse professionali*, si precisa che verrà assegnato, a ciascuno dei *curricula* allegati, un **punteggio pari a 0** per i *curricula* che posseggono i requisiti minimi, in termini di anni di esperienza richiesta, così come indicato nell'art. 4 del Capitolato Speciale d'appalto – parte amministrativa. Per ogni ulteriore anno di esperienza posseduta, il punteggio sarà incrementato di 0,5 punti fino al raggiungimento del punteggio massimo assegnato a ciascuna figura professionale richiesta, così come evidenziato nella griglia dei subcriteri di valutazione al medesimo punto D.

Si precisa che, per tutti i criteri, verrà applicata la procedura di **riparametrazione**, di modo che al concorrente che otterrà il punteggio maggiore in ciascuno dei criteri venga attribuito il punteggio massimo previsto per ciascun criterio, riproporzionando a tale valore massimo i punteggi provvisori prima attribuiti ai restanti concorrenti.

Il punteggio complessivo assegnato all'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri così come risultanti dalle operazioni di riparametrazione.

La somma dei punteggi tecnici conseguiti sui criteri A, B e C dovrà superare il punteggio minimo di <u>30 punti</u>, <u>PENA L'ESCLUSIONE</u> dalla gara. Al raggiungimento di tale punteggio minimo NON concorre invece il criterio E.
Si precisa che, ai soli fini dell'applicazione della predetta soglia, il punteggio verrà calcolato senza applicare alcuna riparametrazione.

Si procederà alle operazioni di riparametrazione dopo aver escluso i concorrenti che eventualmente non superassero la soglia di sbarramento.

OFFERTA ECONOMICA

All'**offerta economica** verranno assegnati **massimo 30 punti**: il punteggio all'offerta economica sarà dato dall'applicazione della seguente formula matematica:

Pi= 30* Vi

dove

Vi (per Ri<= R soglia) = X *** Ri / Rsoglia**
Vi (per Ri> R soglia) = X **+ (1-X) * [(Ri-Rsoglia) / Rmax – R soglia)]**

dove:

Ri = valore del ribasso offerto del concorrente iesimo;
Rmax = valore del miglior ribasso offerto;
Rsoglia = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti;
X = 0,85

SCHEDA DI DESCRIZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI

LOTTO 1: Attività di valutazione relative al PO FSE 2014-2020.

Risorse professionali messe a disposizione relativamente ai servizi richiesti

N.	FIGURA PROFESSIONALE	COGNOME	NOME	Linea/e di valutazione sulla quale sarà impegnata (numero)
1	Coordinatore/ice generale di progetto **(unico/a)**			
2	Esperto/a Senior **1**			
3	Esperto/a Senior **2**			
4	Esperto/a Senior **3**			
5	Esperto/a Senior **4**			
6	Esperto/a Junior **1**			
7	Esperto/a Junior **2**			
8	Esperto/a Junior **3**			

Per ciascuna figura si individuano le seguenti competenze (art. 4 capitolato):

Coordinatore/ice generale di progetto (Figura 1): con compiti di direzione, coordinamento, indirizzo e presidio generale del servizio, avente un'esperienza professionale non inferiore a 7 anni nella valutazione di programmi finanziati in tutto o in parte dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e nella direzione e coordinamento di progetti complessi di valutazione a valere sui Fondi SIE;

Esperto/a Senior (Figura 2, 3): almeno 5 anni di esperienza nella valutazione di programmi co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE);

Esperto/a Senior (Figura 4): almeno 5 anni di esperienza nell'utilizzo di tecniche statistico-econometriche applicate alla valutazione di programmi co-finanziati dai Fondi SIE;

Esperto/a Senior (Figura 5): almeno 5 anni di esperienza nell'utilizzo di tecniche non-standard di ricerca sociale applicate alla valutazione di programmi co-finanziati dai Fondi SIE;

Esperto/a Junior (Figura 6, 7 e 8): esperienza professionale non inferiore a 3 anni nell'ambito della valutazione di programmi operativi finanziati in tutto o in parte con il Fondo Sociale Europeo (FSE) o, più in generale, Fondi SIE.

Allegati: curricula vitae

CAPITOLATO SPECIALE
PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI:

ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE
DEI PROGRAMMI OPERATIVI
FSE 2014-2020 E FESR 2014-2020
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LOTTO 2: ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE
DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2014-2020

CIG: 7882204881

CUP: C61G19000050001

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto ... 3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività ... 4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore ... 4
Art. 4 – Risorse professionali per l'espletamento del servizio ... 6
Art. 5 – Obblighi a carico della stazione appaltante ... 8
Art. 6 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi ... 8
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto ... 9
Art. 8 – Durata del contratto ... 9
Art. 9 – Importo del contratto ... 10
Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto ... 10
Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto ... 10
Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto ... 10
Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità ... 11
Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso ... 11
Art. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto ... 12
Art. 16 – Vicende soggettive dell'appaltatore ... 12
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto ... 13
Art. 18 – Subappalto ... 13
Art. 19 – Tutela dei lavoratori ... 14
Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto ... 15
Art. 21 – Sicurezza ... 15
Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore ... 15
Art. 23 – Proprietà dei prodotti ... 15
Art. 24 – Trattamento dei dati personali ... 16
Art. 25 – Garanzia definitiva ... 16
Art. 26 – Obblighi assicurativi ... 17
Art. 27 – Penali ... 17
Art. 28 – Risoluzione del contratto ... 18
Art. 29 – Recesso ... 18
Art. 30 – Definizione delle controversie ... 19
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ... 19
Art. 32 – Obblighi in materia di legalità ... 20
Art. 33 – Spese contrattuali ... 20
Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip ... 20
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione ... 21
Art. 36 – Norma di chiusura ... 21

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto, nel suo complesso, ha per oggetto le attività di valutazione del Programma Operativo FSE 2014-2020 (di seguito PO FSE) e del Programma Operativo FESR 2014-2020 (di seguito PO FESR), come definite nel Piano Unitario di Valutazione (di seguito PUV), Versione 1.3 approvata dal Comitato di Sorveglianza Unitario in data 31/12/2018, redatto sulla base dei principali documenti comunitari e nazionali di riferimento, in coerenza con quanto indicato negli articoli 56 e 114 del regolamento (UE) n.1303/13[1] ed allegato al presente capitolato.

2. Le prestazioni oggetto d'appalto sono finalizzate a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei PO FSE 2014-2020 e PO FESR 2014-2020, nonché a valutarne gli effetti, con lo scopo di aumentare la conoscenza degli aspetti che funzionano o meno e di trarre conclusioni utili al disegno delle politiche.

3. L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
   A) **LOTTO 1**: Attività di valutazione relative al PO FSE 2014-2020;
   B) **LOTTO 2**: Attività di valutazione relative al PO FESR 2014-2020.

4. Il presente capitolato afferisce **esclusivamente** all'affidamento dei servizi connessi al **LOTTO 2: Attività di valutazione indipendente del Programma Operativo FESR 2014-2020** approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione del 12 febbraio 2015 C(2015) 928, modificata con decisione di esecuzione C(2018) 829 di data 12 febbraio 2018. In particolare le valutazioni interessate dal servizio sono quelle indicate nel sopracitato Piano Unitario di Valutazione (PUV) con i numeri 10-11, 12, 13, 14, 15 e 16 di cui alle pagg. 29-33 del PUV stesso.

5. I servizi oggetto d'appalto dovranno consentire l'acquisizione di elementi conoscitivi mediante un'attività di ricerca finalizzata all'analisi dei cambiamenti previsti dagli obiettivi generali, così come articolati nei cinque assi prioritari del Programma Operativo FESR 2014-2020, a cui si aggiunge l'asse di assistenza tecnica (Asse 4).
   Tali obiettivi sono finalizzati a:
   - rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione (Asse 1);
   - accrescere la competitività delle piccole e medie imprese (Asse 2);
   - sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori (Asse 3);
   - promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi (Asse 5);
   - migliorare l'accesso alle TIC nonché l'impiego e la qualità delle medesime (Asse 6).

1 Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento e Europeo e del Consiglio; Linee Guida sui Piani di Valutazione della Commissione Europea, *febbraio 2015*; Accordo di Partenariato con l'Italia approvato dalla Commissione Europea il 29/10/2015

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso il territorio della Provincia autonoma di Trento, ferma restando la possibilità di individuare ulteriori attività, funzionali rispetto al servizio, che richiedano la presenza in diverse sedi.
2. Le valutazioni relative al **LOTTO 2 – Attività di valutazione relative al PO FESR** riguardano gli ambiti di analisi riferiti al PO FESR individuati dal suddetto Piano unitario di Valutazione (PUV), ed in particolare le attività interessate dal servizio sono quelle indicate con i numeri 10-11, 12, 13, 14, 15 e 16 di cui alle pagg. 29-33 del PUV stesso.

   In particolare, le attività di valutazione richieste possono essere sintetizzate come segue:

   a) Valutazione della esecuzione del PO FESR nel suo complesso e dei singoli assi prioritari (**PUV - n. 10 e 11**)
   b) Valutazione del consolidamento e sviluppo del settore Ricerca e innovazione, nell'ambito dell'Asse 1 (**PUV - n. 12)**
   c) Valutazione degli esiti e dell'impatto delle politiche attivate con riferimento al rafforzamento competitivo del sistema produttivo provinciale , nell'ambito dell'Asse 2 (**PUV - n. 13)**
   d) Valutazione degli esiti degli interventi in termini di miglioramento dell'efficienza energetica, nell'ambito dell'Asse 3 (**PUV - n. 14)**
   e) Valutazione degli esiti degli investimenti per la riduzione del rischio idrogeologico-alluvionale e sismico, nell'ambito dell'Asse 5 (**PUV - n. 15)**
   f) Valutazione degli esiti degli interventi per la riduz. dei divari digitali e la diffus. della connettività della banda larga, nell'ambito dell'Asse 6 (**PUV - n. 16)**
   g) Servizi a supporto dell'Autorità di Gestione FESR (AdG) nella gestione del Piano di Valutazione FESR.

   Gli elementi caratterizzanti ciascuna Linea di valutazione sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto – parte tecnica, a cui si fa rinvio.

3. L'esecuzione delle attività sopra menzionate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, del capitolato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.
   Gli elementi caratterizzanti ciascun punto sono descritti qui di seguito.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di

appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Provincia, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.
5. In particolare, l'appaltatore nello svolgimento del servizio è tenuto a:

   - redigere trimestralmente una relazione sull'attività svolta, con elencazione delle varie fasi attivate: queste relazioni costituiscono la base per gli stati d'avanzamento di cui al successivo art. 14;

   - tener conto dell'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni che dovrebbero essere affidate nel corso dell'esecuzione del contratto alle medesime condizioni stabilite nell'offerta, entro il limite del 20% dell'importo originario del contratto, secondo quanto previsto dall'art.106, c.12 del D.Lgs. 50/2016.

6. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
7. L'appaltatore si obbliga, sin d'ora, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del Contratto che dovessero essere impartite dalla Provincia.
8. L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Provincia di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
9. L'appaltatore si obbliga a comunicare preventivamente all'Autorità di Gestione eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro coinvolto nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente tali variazioni ed i nominativi delle nuove risorse professionali individuate. Le variazioni sono autorizzate dall'Autorità di Gestione sulla base dei *curricula vitae* trasmessi a tal fine dall'appaltatore. I nuovi componenti del gruppo di lavoro devono possedere requisiti equivalenti a quelli posseduti dalle corrispondenti figure professionali indicate in sede di offerta tecnica.
10. L'appaltatore, al fine di un'ottima ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l'onere di fornire mezzi, materiali e macchinari, mano d'opera, prestazioni e quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nel presente Capitolato, nonché alle istruzioni fornite dal Committente. L'appaltatore avrà accesso ai locali ed alla documentazione dell'Amministrazione aggiudicatrice solo dietro autorizzazione dal Committente.

11. I professionisti impiegati dall'appaltatore sono tenuti ad osservare un contegno adeguato al rispetto delle attività lavorative che vi si svolgono.
12. Su istanza dell'Amministrazione aggiudicatrice, laddove i suddetti professionisti non adottino il comportamento ritenuto funzionale al servizio oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore dovrà provvedere di conseguenza, eventualmente allontanando e sostituendo le persone non ritenute idonee dall'Amministrazione aggiudicatrice allo svolgimento dei compiti - con altro personale con requisiti di valore analogo rispetto a quello sostituito.
13. Nel caso in cui l'appaltatore sia Raggruppamento Temporaneo di Imprese o sia Consorzio, la Provincia in ogni momento potrà richiedere all'appaltatore stesso la verifica del rispetto di quanto dichiarato in sede di Gara circa le parti del servizio da eseguirsi da parte di ogni singola Impresa. Nel caso in cui la Provincia accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente eseguito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o dal Consorzio, la Provincia potrà esigere il pronto ripristino degli impegni assunti in sede di Gara, salva l'applicazione della penale di cui al successivo art. 27.
14. L'appaltatore deve espletare il servizio con organizzazione autonoma, impiegando personale soltanto da esso dipendente, e/o propri soci, e/o collaboratori pena la risoluzione del contratto.
15. Conformemente a quanto previsto dall'Art. 18 lettera U) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il personale occupato dall'appaltatore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno tenuti ad esporre sempre detta tessera di riconoscimento.
16. L'espletamento del servizio dovrà prevedere il raccordo periodico e sistematico dell'aggiudicatario con i referenti della Provincia autonoma di Trento responsabili dell'attuazione e rendicontazione delle attività a cofinanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
17. Il servizio svolto dovrà prevedere l'elaborazione di rapporti tematici ciascuno articolato in due fasi: un rapporto preliminare e un rapporto finale. I rapporti finali di valutazione dovranno essere predisposti in raccordo con i referenti del Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento responsabili dell'attuazione e rendicontazione delle attività a cofinanziamento del FESR.
18. Le attività di valutazione oggetto dell'incarico saranno precedute da un Piano di attività. Esso ha la funzione di esplicitare per i servizi di valutazione richiesti le finalità, i temi, gli approcci metodologici, gli strumenti di indagine ed i tempi di dettaglio con cui saranno svolti, predisponendo la struttura dell'impianto del disegno valutativo. Il Piano dovrà essere redatto entro 60 giorni dalla firma del contratto di aggiudicazione del servizio. Il Piano di attività sarà oggetto di aggiornamenti annuali che per gli anni successivi al primo dovranno essere presentati entro il mese di dicembre.
19. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Art. 4 – Risorse professionali per l'espletamento del servizio

1. L'appaltatore dovrà disporre di risorse umane, tecniche e organizzative tali da garantire l'esecuzione delle attività di valutazione nei modi e nei tempi previsti. I servizi oggetto della gara dovranno essere realizzati mediante un gruppo di

lavoro che dovrà essere composto da esperti in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle attività richieste al fine di garantire la regolarità e la qualità del servizio.

2. Nello specifico si richiede di mettere a disposizione al minimo **6 risorse** professionali, articolate in diverse figure, per un totale di **456** giornate/persona complessive entro , così come segue:

FIGURA PROFESSIONALE	**Numero risorse**
Coordinatore/ice di progetto non inferiore a 7 anni di esperienza sui temi della programmazione e della valutazione dei programmi finanziati in tutto o in parte dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e nella direzione e coordinamento di progetti complessi di valutazione a valere sui Fondi SIE	1
Esperti/e Senior: - due con almeno 5 anni di esperienza di valutazione di programmi co-finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); - uno con almeno 5 anni di documentata esperienza nell'utilizzo di tecniche statistico-econometriche applicate alla valutazione di programmi co-finanziati dai Fondi SIE	3
Esperti/e Junior: esperienza professionale non inferiore a 3 anni nell'ambito della valutazione di programmi operativi finanziati in tutto o in parte con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) o, più in generale, con Fondi SIE	2

4. L'aggiunta di eventuali risorse professionali ulteriori (possibile per tutte le figure tranne che per quella di Coordinatore/ice generale di progetto e solo nell'ambito del medesimo livello di esperienza ovvero senior oppure junior) non dovrà comportare il superamento del totale di giornate/persona di seguito indicato.

5. Con riferimento alle sole attività professionali richieste nell'art. 2 del presente Capitolato, i costi vanno commisurati in giornate/persona di otto ore lavorative, indicando con riferimento alla professionalità richiesta i rispettivi impegni di lavoro (in giornate/persona) secondo l'articolazione riportata nella tabella seguente per lettere (colonne) e per figura professionale (riga). La proposta di eventuali risorse professionali aggiuntive non dovrà portare a modificare né il totale di giornate/persona attribuito alla singola valutazione né il totale delle giornate/persona complessivamente attribuito al singolo livello di esperienza (senior oppure junior).

	10-11	12	13	14	15	16	Supporto	TOTALE
Coordinatore	15	14	11	13	10	9	4	**76**
Esperti Senior 1-2	15	24	20	22	20	10	5	**116**
Esperto Senior 3	0	20	16	18	16	8	0	**78**
Esperti Junior 1-2	40	25	32	34	27	18	10	**186**
TOTALE	**70**	**83**	**79**	**87**	**73**	**45**	**19**	**456**

Art. 5 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a:
   a) garantire la messa a disposizione della documentazione, delle informazioni e dei dati necessari per lo svolgimento delle prestazioni di cui al precedente art. 2;
   b) concordare e validare il Piano di attività e i successivi aggiornamenti annuali, di cui al precedente art. 3, c. 18.

Art. 6 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
   a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
   b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
   c) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "*Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*";
   d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
   e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*", per quanto applicabili;
   f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*";
   g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";*
i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";
j) le norme del codice civile;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt.1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
   a.1) il capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e parte tecnica, ed eventuali "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati");
   a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
   a.3) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
   a.4) l'eventuale atto costitutivo di R.T.I.;
   a.5) l'eventuale dichiarazione di subappalto resa in sede di gara.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 – Durata del contratto

1. Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di consegna del servizio e ha durata fino al giorno 31 dicembre 2022.

2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla

stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

Art. 9 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, nel caso di aggiornamento del Piano Unitario di Valutazione (PUV), Versione 1.3 approvata dal Comitato di Sorveglianza Unitario in data 31/12/2018, di cui al precedente art. 1.

Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di responsabile unico del procedimento. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 3, per il pagamento diretto del subappaltatore, come segue:

   ❑ una o più quote per un importo che copra il 85% del finanziamento complessivo, sulla base di stati di avanzamento trimestrali delle attività svolte e delle giornate/uomo effettivamente utilizzate;

   ❑ il saldo del 15% al termine di tutte le attività dell'anno di riferimento sulla base di una relazione finale che dia conto del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate uomo effettivamente utilizzate.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il

relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l'ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, fermo restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 16 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

4. In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 18 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. Per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 19 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 21 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 23 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "**regolamento**") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Art. 25 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola:
   a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento.

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito

cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 26 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 27 – Penali

Di seguito l'articolato in uso attualmente presso la scrivente Struttura:

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato è applicata una penale pari al 5 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale massima di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 25 del presente capitolato.

6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 28, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è

reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
b) ingiustificata sospensione del servizio;
c) subappalto non autorizzato;
d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 17 del presente capitolato;
e) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 30 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 15, comma 3, del presente capitolato;
h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 6, del presente capitolato;
i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
m) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
n) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
   "Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
   I. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento, identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
   II. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione al Servizio Europa della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
   III. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Servizio Europa.".

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati

successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. 7882204881 ed il codice unico progetto (CUP) C61G19000050001.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica*

amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'appaltatore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, ora corrispondente all'art. 31 del Piano di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.]

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

CAPITOLATO SPECIALE

PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI:

ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

DEI PROGRAMMI OPERATIVI

FSE 2014-2020 E FESR 2014-2020

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LOTTO 2: ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR 2014-2020

- PARTE TECNICA –

CIG: 7882204881

CUP: C61G19000050001

Art. 1 – Normativa di riferimento

- il Regolamento generale sui Fondi strutturali (UE) n. 1303/2013, in particolare gli articoli 54, 56 e 114 dedicati alla valutazione;
- il Regolamento relativo al FESR n. 1301/2013, il quale stabilisce disposizioni specifiche per il FESR per il periodo 2014-2020;
- l'Allegato XII del Regolamento generale sui Fondi strutturali (UE) n. 1303/2013, in particolare il paragrafo 4, lettera g) riguardante la valutazione della visibilità e del ruolo della Politica di Coesione e dei Fondi strutturali;
- l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia, Sezione 2.5;
- per l'FSE, le Linee guida della Commissione europea - *Guidance document on monitoring and evaluatione* – giugno 2015;
- per il FESR, le Linee guida della Commissione europea – *Guidance document on monitoring and evaluation* – marzo 2014;
- le Linee Guida della Commissione europea - G*uidance document on evaluation pl*ans – febbraio 2015;
- il documento della Commissione europea "*Design and Commissioning of Counterfactual Impact evaluations – A Pratical Guidance for ESF Managing Authorities*".

Art. 2 – Definizioni

1. L'"aggiudicatario" o "affidatario" o "appaltatore": il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del servizio in esito alla procedura di gara.
2. Il committente: l'Autorità di Gestione dei Programmi Operativi (AdG).
3. Il "contratto": il contratto che, a seguito della procedura di gara, il committente stipulerà con l'aggiudicatario.
4. Il "codice dei contratti": il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici".
5. Il "PO FSE": il Programma Operativo 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento.
6. Il "PO FESR": il Programma Operativo 2014-2020 del Fondo Europeo di Sviluppo regionale della Provincia autonoma di Trento.
7. Il "PUV": il Piano unitario di Valutazione dei PO FSE e FESR 2014-2020, Versione 1.3 approvata dal Comitato di Sorveglianza Unitario in data 31 dicembre 2018.

Art. 3 – Descrizione e modalità di esecuzione del servizio - Lotto 2

1. Le valutazioni relative al **LOTTO 2 – Attività di valutazione del PO FESR 2014-2020** riguardano gli ambiti di analisi riferiti al PO FESR individuati dal Piano unitario di Valutazione (PUV), ed in particolare le attività interessate dal servizio sono quelle indicate con i numeri 10-11, 12, 13, 14, 15 e 16 di cui alle pagg. 29-33 del PUV stesso.

   In particolare, le attività di valutazione richieste possono essere sintetizzate come segue:

   a. Valutazione della esecuzione del PO FESR nel suo complesso e dei singoli assi prioritari (**PUV - n. 10 e 11**)

b. Valutazione del consolidamento e sviluppo del settore Ricerca e innovazione, nell'ambito dell'Asse 1 (**PUV - n. 12)**
c. Valutazione degli esiti e dell'impatto delle politiche attivate con riferimento al rafforzamento competitivo del sistema produttivo provinciale , nell'ambito dell'Asse 2 (**PUV - n. 13)**
d. Valutazione degli esiti degli interventi in termini di miglioramento dell'efficienza energetica, nell'ambito dell'Asse 3 (**PUV - n. 14)**
e. Valutazione degli esiti degli investimenti per la riduzione del rischio idrogeologico-alluvionale e sismico, nell'ambito dell'Asse 5 (**PUV - n. 15)**
f. Valutazione degli esiti degli interventi per la riduz. dei divari digitali e la diffus. della connettività della banda larga, nell'ambito dell'Asse 6 (**PUV - n. 16)**
g. Servizi a supporto dell'Autorità di Gestione FESR (AdG) nell'attuazione del PUV per la parte riferita al PO FESR

Obiettivi e domande che dovranno orientare la valutazione in ciascuno degli ambiti appena esposti sono contenuti nel PUV. Questi ultimi dovranno però essere oggetto di condivisione ed eventuale affinamento con il committente.

Gli elementi caratterizzanti ciascun punto sono descritti qui di seguito.

a. Valutazione della esecuzione del PO FESR nel suo complesso e dei singoli assi prioritari (PUV - n. 10 e 11)

Nell'ambito della valutazione della esecuzione del PO FESR nel suo complesso e dei singoli assi prioritari e in conformità con i contenuti del PUV, i seguenti temi dovranno essere oggetto di valutazione:

- Analisi della strategia del PO e della sua validità rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti
- Analisi dell'avanzamento procedurale, fisico e finanziario
- Analisi dei processi e dei meccanismi di realizzazione
- Analisi dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi di Europa 2020 e ad altri obiettivi europei e nazionali
- Analisi dell'efficienza dei meccanismi gestionali ed attuativi per la realizzazione delle policy degli Assi 1, 2 e 3 del PO

Per ciascuno dei suddetti temi, il PUV ha evidenziato gli obiettivi e i principali quesiti valutativi. Questi ultimi dovranno però essere oggetto di condivisione ed affinamento con il committente.

b. Valutazione del consolidamento e sviluppo del settore Ricerca e innovazione (PUV – n. 12)

Tale valutazione riguarda i progetti nell'ambito dell'Asse 1 **PUV - n. 12** le domande che dovranno orientare la ricerca valutativa riguardano:

- in che misura, le azioni del PO contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della RIS3?
- in che modo le attività finanziate dal PO hanno contribuito all'innovazione nel sistema produttivo provinciale? e in particolare,
- quali profili di imprese hanno beneficiato maggiormente dei finanziamenti stanziati ?

- quali risultati potenziali di rilievo delle azioni del PO si sono registrati sulla promozione della ricerca e la diffusione dell'innovazione tecnologica, con riferimento in particolare al potenziamento infrastrutturale del sistema della ricerca trentino?
- quali pratiche innovative sono state maggiormente introdotte nelle aziende beneficiarie?
- quali modelli di collaborazione in attività di R&I tra imprese e Organismi di ricerca hanno principalmente beneficiato del contributo del PO?
- quali modelli si possono definire buone pratiche, replicabili in altri contesti?
- sono stati creati nuovi posti di lavoro nelle imprese coinvolte?
- in che misura il PO ha contribuito al rafforzamento del sistema di relazioni tra mondo della ricerca e mondo imprenditoriale trentino?
- qual è la sostenibilità dei modelli adottati una volta che il PO sarà concluso?

c) Politiche attivate con riferimento al rafforzamento competitivo del sistema produttivo provinciale (PUV – n. 13)

Tale valutazione riguarda i progetti nell'ambito dell'Asse 2 e le domande che dovranno orientare la ricerca valutativa riguardano:
- quali sono gli impatti prodotti dal Programma sul mondo delle imprese?
- in che modo le attività finanziate dal PO hanno contribuito alla competitività e all'innovazione nel sistema produttivo provinciale? e in particolare:
- quali profili di imprese hanno beneficiato maggiormente dei finanziamenti stanziati?
- quante nuove imprese sono state costituite in seguito ai finanziamenti stanziati e quali settori interessati anche con riferimento alla S3?
- quali pratiche innovative sono state maggiormente introdotte nelle aziende beneficiarie in termini di la crescita della produttività, il consolidamento e la riorganizzazione innovativa delle imprese?
- sono stati creati nuovi posti di lavoro nelle imprese coinvolte?
- in termini di complementarietà, come agiscono gli strumenti di sostegno al mondo delle imprese rispetto ad eventuali altri strumenti operanti sullo stesso territorio e con finalità similari?
- qual è la sostenibilità dei modelli adottati una volta che il PO sarà concluso?

d) Miglioramento dell'efficienza energetica (PUV – n. 14)

Tale valutazione riguarda i progetti nell'ambito dell'Asse 3 le domande che dovranno orientare la ricerca valutativa riguardano:
- in che misura le attività finanziate dal PO hanno contribuito all'aumento dell'efficienza energetica nelle imprese e nei processi produttivi?
- quali profili di imprese hanno beneficiato maggiormente dei finanziamenti?
- quali soluzioni di efficientamento energetico, anche di carattere innovativo, sono state maggiormente introdotte?
- in che misura le attività finanziate hanno contribuito a promuovere la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili?
- in che modo le attività finanziate hanno contributo all'efficientamento energetico delle strutture pubbliche o ad uso pubblico?

- in che misura le azioni del PO hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi di policy nazionali e di UE2020 negli ambiti del risparmio energetico, della promozione delle energie rinnovabili e delle riduzioni di emissioni di gas climalteranti?

e) Esiti degli investimenti per la riduzione del rischio idrogeologico-alluvionale e sismico (PUV – n. 15)

Tale valutazione riguarda i progetti nell'ambito dell'Asse 5 e le domande che dovranno orientare la ricerca valutativa riguardano:

- in che misura le attività finanziate dal PO hanno contribuito alla messa in sicurezza del territorio e all'obiettivo della riduzione del rischio idrogeologico da alluvione?
- la percezione di sicurezza del territorio da parte della popolazione dal punto di vista del rischio idrogeologico è migliorata a seguito degli interventi finanziati dal PO?
- in che misura le azioni del PO hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) della Provincia Autonoma di Trento?
- in che modo le attività finanziate hanno contribuito all'adeguamento sismico delle infrastrutture insistenti sulla viabilità strategica ai fini della protezione civile?

f) Esiti degli interventi per la riduz. dei divari digitali e la diffus. della connettività della banda larga (PUV – n. 16)

Tale valutazione riguarda i progetti nell'ambito dell'Asse 6 e le domande che dovranno orientare la ricerca valutativa riguardano:

- in quale misura le attività finanziate hanno contribuito al compimento dell'infrastrutturazione in banda ultra larga e fibra ottica degli edifici scolastici pubblici?
- in che modo le attività finanziate hanno contribuito al miglioramento dell'accesso alle TIC degli istituti scolastici, nonché del loro impiego e qualità? Ovvero quale è stato il contributo delle azioni finanziate all'innalzamento della qualità dei servizi digitali nell'ambito del sistema scolastico provinciale (diffusione di modalità avanzate di accesso digitale)?
- in che misura le azioni del PO hanno contribuito al raggiungimento dei target della Agenda digitale Europea e della Strategia Italiana per la Banda Ultralarga?

g) Servizi a supporto dell'Autorità di Gestione FESR (AdG) nell'attuazione del PUV

I servizi di Supporto all'AdG nell' attuazione del PUV per la parte riferita al PO FESR, dovranno riguardare:

- supporto all'elaborazione di presentazioni e relazioni sulle attività di valutazione svolte;

- supporto alla comunicazione e diffusione dei risultati delle valutazioni;
- affiancamento formativo all'AdG sui temi della valutazione attraverso l'organizzazione 2 giornate di formazione al personale dell'AdG e delle strutture provinciali competenti sulla pratica della valutazione finalizzate a costruire competenze/trasferire *know-how* su metodi e strumenti di analisi maggiormente utilizzati nelle attività di valutazione.

L'attività di valutazione dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale e dagli orientamenti della Commissione in materia di fondi europei e dovrà tenere conto delle modifiche ed integrazioni che eventualmente interverranno nell' esecuzione del PO FESR e del PUV.

Nell'esecuzione del servizio, l'appaltatore dovrà, in ogni caso:

- tener conto delle eventuali indicazioni provenienti dall'Autorità di Gestione e dai Comitati di Sorveglianza del PO FESR; tenere in debita considerazione il PUV per la parte relativa al PO FESR;
- partecipare, ove richiesto, agli eventuali ulteriori incontri indetti dall'Autorità di Gestione, qualora ritenuto da queste necessario;
- garantire, ove richiesto, adeguata flessibilità nella tempistica, negli oggetti degli approfondimenti specifici, in relazione all'esigenza di assicurare all'Amministrazione Appaltante il rispetto di scadenze ed impegni nazionali e comunitari. Tali variazioni non comportano oneri aggiuntivi per l'Amministrazione stessa;
- garantire la restituzione ai Committenti di dati, microdati e metadati, prodotti ed acquisiti ai fini delle attività previste per il presente Capitolato, opportunamente organizzati e strutturati ai fini della loro consultazione, di successive attività di ricerca e della eventuale pubblicazione (metadati compresi).

2. **Approccio e metodologia**

Il Programma FESR 2014-20, ricopre un'ampia gamma di interventi che variano per dimensione, complessità degli obiettivi, destinatari finali (imprese, enti pubblici, consorzi, Università, centri di ricerca, aggregazioni di imprese) contesti di riferimento (settoriali, tecnologici, organizzativi, istituzionali, sociali, territoriali). Inoltre, la realizzazione degli interventi richiede strumenti di attuazione diversi e conseguentemente anche la presenza di attori diversi che a vario titolo sono coinvolti nel processo attuativo. Nella scelta dell'approccio con la quale condurre la ricerca valutativa, come ad esempio: l'approccio basato sulla teoria *(theory-based evaluation o theory-driven evaluation)* o quello realista sulla valutazione degli effetti *(realistic evaluation)* oppure *l'approccio contro fattuale,* il valutatore indipendente dovrà tener conto delle differenze degli interventi, poiché *il come si valuta dipende dal cosa si valuta.* L'approccio quindi dipende dal particolare intervento che si vuole valutare, dalle specifiche domande che sono state poste, dalla particolare fase di attuazione e dal ruolo che esercitano i diversi attori che sono coinvolti nei differenti processi di

attuazione. Poiché ciascun di questi approcci utilizza metodi di raccolta e trattamento dei dati quantitativi (sondaggi, disegni sperimentali, indicatori statistici, dati di monitoraggio) e qualitativi (interviste, focus group, studi di caso), la scelta dei metodi va fatta tenendo conto dei diversi approcci.

Art. 4 – Piano di attività

Le attività di valutazione oggetto dell'incarico saranno precedute da un Piano di attività, presentato dall'aggiudicatario e validato dal committente. Tale piano ha la funzione di esplicitare per i servizi di valutazione richiesti le finalità, i temi, gli approcci metodologici, gli strumenti di indagine ed i tempi di dettaglio con cui saranno svolti, predisponendo la struttura dell'impianto del disegno valutativo. Il Piano dovrà essere redatto entro 60 giorni dalla firma del contratto di aggiudicazione del servizio. Il Piano di attività sarà oggetto di aggiornamenti annuali che, per gli anni successivi al primo, dovranno essere presentati entro il mese di dicembre.

Art. 5 – Gruppo di lavoro

1) Per lo svolgimento dell'incarico deve essere individuato uno specifico gruppo di lavoro che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, svolgerà direttamente le attività di cui al precedente articolo 3. Il gruppo di lavoro deve essere costituito da 6 esperti, di seguito descritti:

   - **n.1 Coordinatore/ice generale di progetto**, con compiti di direzione, coordinamento, indirizzo e presidio generale del servizio, avente una esperienza professionale di almeno 7 anni sui temi della programmazione e della valutazione dei programmi finanziati in tutto o in parte dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e nella direzione e coordinamento di progetti complessi di valutazione a valere sui Fondi SIE;

   - **n.2 Esperti/e Senior**, con almeno 5 anni di esperienza di valutazione di programmi co-finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

   - **n.1 Esperto/a Senior**, con almeno 5 anni di esperienza nell'utilizzo di tecniche statistico-econometriche applicate alla valutazione di programmi co-finanziati dai Fondi SIE;

   - **n.2 Esperti/e Junior**, con esperienza professionale non inferiore a 3 anni nell'ambito della valutazione di programmi operativi finanziati in tutto o in parte con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), o, più in generale, con Fondi SIE.

2) La lingua utilizzata per rapportarsi con i committenti è solo ed esclusivamente l'italiano.

3) Con riferimento alle attività professionali richieste all'art. 3 del presente Capitolato, i costi vanno commisurati in giornate/persona di otto ore lavorative, per un totale di 456 giornate/persona complessive entro il 31 dicembre 2022, indicando con riferimento alla professionalità richiesta i rispettivi impegni di lavoro (in giornate/persona) secondo l'articolazione riportata nella tabella qui di seguito per lettere (colonne) e per figura professionale (riga).

	10-11	12	13	14	15	16	Supporto	TOTALE
Coordinatore	15	14	11	13	10	9	4	**76**
Esperti Senior 1-2	15	24	20	22	20	10	5	**116**
Esperto Senior 3	0	20	16	18	16	8	0	**78**
Esperti Junior 1-2	40	25	32	34	27	18	10	**186**
TOTALE	**70**	**83**	**79**	**87**	**73**	**45**	**19**	**456**

4) Eventuali integrazioni alla composizione del gruppo di lavoro per lo svolgimento del servizio sono possibili per tutte le figure tranne che per quella di Coordinatore/ice generale di progetto e solo se le risorse professionali aggiuntive presentano i medesimi requisiti indicati al precedente punto 1); tali eventuali candidature devono essere preventivamente valutate ed autorizzate dal committente e non dovranno comunque modificare le quantificazioni di giornate/persona attribuito alla singola attività di valutazione né il totale delle giornate/persona complessivamente attribuito al singolo livello di esperienza (*senior* oppure *junior*).
5) I componenti del gruppo di lavoro indicati dall'appaltatore in sede di offerta non potranno essere sostituiti senza il preventivo consenso del committente. Se l'affidatario, nel corso del contratto, si troverà nella situazione di dover sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta al committente, indicando i nominativi ed i *curricula vitae* dei componenti che intende proporre in sostituzione. L'eventuale sostituzione è ammessa solo se i sostituti presentano i medesimi requisiti indicati al precedente punto 1). In ogni caso, le sostituzioni dovranno essere preventivamente valutate ed autorizzate dal committente e non dovranno comportare costi aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.
6) Il committente può chiedere la sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro, motivandone la richiesta. Il *curriculum vitae* del soggetto proposto in sostituzione deve pervenire al committente entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di sostituzione; il committente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del *curriculum vitae* accetta la sostituzione o invia motivato diniego.
7) Il gruppo di lavoro dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile in relazione alle esigenze che potranno emergere nel corso dello svolgimento dell'attività.
8) I componenti il gruppo di lavoro, su richiesta e secondo le necessità del committente, potranno essere chiamati a svolgere l'attività anche presso le sedi dell'Amministrazione.

Art. 6 – Incompatibilità

La realizzazione dei servizi di cui al presente capitolato implica l'incompatibilità dell'affidatario e delle persone costituenti il gruppo di lavoro a svolgere attività che interferiscano con la necessaria indipendenza funzionale delle autorità che abbiano supportato e supportino l'attuazione del PO FESR della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2014-2020, ex articolo 54, comma 3 del Regolamento UE 1303/2013.

Allegato 1

Piano unitario di Valutazione (PUV) dei PO FSE e FESR 2014-2020
Versione 1.3 approvata dal Comitato di Sorveglianza Unitario in data 31 dicembre 2018

MARCA DA BOLLO € 16,00

(fac - simile)

"MODELLO PER LA COMPOSIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA"

Relativa al servizio di "***ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL PO FSE 2014-2020 e del PO FESR 2014-2020***", come definite nel Piano Unitario di Valutazione (PUV), Versione 1.3 approvata dal Comitato di Sorveglianza Unitario in data 31 dicembre 2018, con esclusivo riferimento al

LOTTO 2 – Attività di valutazione relative al PO FESR 2014-2020

TOTALE OFFERTA (onnicomprensiva al netto dell'IVA):

Euro *(in cifre)*_____ *(in lettere)*_____.

DATA E LUOGO

……

TIMBRO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE[1]

……..

*1 Firma del legale rappresentante dell'impresa o del consorzio o del G.E.I.E. o della capogruppo del R.T.I. o A.T.I. già costituito (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa), resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m. (Testo Unico documentazione amministrativa), accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. Per i raggruppamenti temporanei non costituiti, e per i consorzi ex art. 2602 non ancora costituiti **l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate**.*

VALUTAZIONE PO FESR 2014-2020

Allegato parte integrante
ALLEGATO 1) - PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica consta di una **relazione tecnica** (nel caso specifico: *Progetto di servizio di valutazione del PO FESR 2014-2020*) e dei ***curricula vitae et studiorum*** aggiornati delle risorse umane che saranno impegnate nei servizi, nonché di **eventuali grafici, diagrammi e immagini**.
Si precisa che:

1. La relazione dovrà essere redatta, in formato PDF e con una dimensione massima consentita del file pari a 15 megabyte, su **massimo 30 facciate** formato A4, con massimo 40 righe per facciata, con l'avvertenza che non saranno oggetto di valutazione le parti dell'offerta eventualmente eccedenti i detti limiti. La relazione dovrà sviluppare nel dettaglio gli elementi specificati nel successivo paragrafo "Contenuto della relazione tecnica" e indicare espressamente i nominativi delle risorse umane impiegate e le rispettive funzioni nell'ambito della proposta secondo l'allegato modello "Scheda di descrizione delle risorse professionali".

2. I curricula vitae et studiorum delle risorse umane dovranno essere redatti secondo il formato di cui alla Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004. Ciascun curriculum potrà essere composto da un **massimo di 10 facciate** in formato A4, in formato PDF e con una dimensione massima consentita del file pari a 15 megabyte, e dovranno evidenziare con chiarezza l'esperienza maturata ed il possesso degli specifici requisti indicati nell'art. 4 del Capitolato Speciale d'appalto – parte amministrativa.

   I *curricula* dovranno essere firmati digitalmente dal diretto interessato, qualora in possesso di firma digitale, ovvero, in alternativa, potranno essere presentati in forma di copia informatica di documento analogico (art. 1, comma 1, lettera i-bis del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale"): in tal caso il documento analogico deve essere sottoscritto dal diretto interessato e la copia informatica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da persona legittimata a impegnare lo stesso. Resta ferma la facoltà di presentare i curriculum firmati digitalmente dal diretto interessato e dal legale rappresentante dell'operatore economico o da persona legittimata a impegnare lo stesso. Non saranno valutati *curricula* non sottoscritti nelle forme predette ovvero *curricula* riferiti a persone non espressamente indicate nella relazione di cui al punto 1.

   È necessario che i *curricula vitae et studiorum* riportino in calce la liberatoria sulla privacy firmata (ad es. "*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/16 "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali" e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali."*); in caso contrario dovranno essere regolarizzati in sede di eventuale sottoscrizione del contratto. L'Amministrazione valuterà i *curricula* delle n. 6 risorse professionali minime richieste nell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa indicate da ciascun concorrente nel modello "Scheda di descrizione delle risorse professionali".

   Comporta l'ESCLUSIONE DELL'OFFERTA il mancato possesso delle competenze indicate all'art. 4 del capitolato.

3 Eventuali ulteriori allegati (grafici, diagrammi, immagini, tabelle o altro), in formato PDF e con una dimensione massima consentita del file pari a 15 megabyte, dovranno essere

sottoscritti con le stesse modalità previste per la sottoscrizione dell'offerta, in numero **massimo complessivo di 5 facciate** formato A4 (o equivalenti). Non saranno valutati allegati che eccedano, quale somma complessiva, il numero massimo di facciate stabilito.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in ragione di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto "parte amministrativa" e "parte tecnica" e nel pieno rispetto dei vincoli in esso contenuti.

L'offerta tecnica non potrà contenere, a PENA DI ESCLUSIONE, alcun riferimento di tipo economico.

CONTENUTO DELLA RELAZIONE TECNICA

Nella **stesura della relazione tecnica** (da intitolare: *Progetto di servizio di valutazione del PO FESR 2014-2020*) il concorrente dovrà considerare e sviluppare nel dettaglio i seguenti elementi:

a) impostazione generale della proposta tecnica, che dovrà tenere conto delle caratteristiche e peculiarità che emergono dal Programma operativo FESR 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento e del Piano Unitario di Valutazione (PUV), Versione 1.3 approvata dal Comitato di Sorveglianza Unitario in data 31/12/2018. Dovranno inoltre essere specificate le metodologie di partecipazione dei soggetti coinvolti nel processo valutativo di cui si ritiene importante acquisire l'opinione e/o il contributo per la qualità della valutazione stessa;

b) metodologie e tecniche utilizzate, con particolare riferimento:

- alla metodologia e agli strumenti previsti per il servizio;
- all'approccio valutativo riferito al servizio nel suo complesso;
- alle modalità di rilevazione ed elaborazione dei dati e delle informazioni;
- alla identificazione puntuale dell'ambito coperto dalla singola attività in relazione alla sua collocazione nell'ambito del PO FESR 2014-2020;
- ai disegni valutativi, metodi e tecniche relativi, distintamente, a ciascuna attività oggetto del servizio;
- ai prodotti, in corso d'opera e finali, in esito alla singola attività;
- alla strutturazione di ciascuna attività in termini di processo attuativo e relative fasi e tempistica (inclusa la specificazione del contenuto e della periodicità di presentazione all'Amministrazione di relazioni, *progress-reports* e prodotti relativi alle diverse attività di valutazione);

c) assetto del modello organizzativo previsto per la realizzazione del servizio, con particolare riferimento:

- alla struttura dell'organigramma del gruppo di lavoro con la definizione delle funzioni dei/delle diversi componenti;
- ai principali processi di governo e gestione dell'attività del gruppo di lavoro in rapporto alle attività oggetto del servizio ed alla relazione con il Servizio Europa della PAT;
- alle modalità con cui garantire lo svolgimento di tutte le attività richieste e proposte;
- alle soluzioni organizzative funzionali alla implementazione delle singole attività di valutazione;

d) articolazione del gruppo di risorse umane che dovrà essere costituito come indicato nell'art. 4 del Capitolato Speciale d'appalto – parte amministrativa, pena l'esclusione. All'offerta tecnica dovranno essere allegati i *curricula vitae et studiorum* (redatti in lingua italiana

utilizzando il formato *europass*) delle risorse professionali che si occuperanno dell'attività oggetto del servizio;

e) nella relazione tecnica potranno inoltre essere previsti:

- elementi aggiuntivi rispetto alle attività di valutazione richieste, descritte all'Art. 3 del Capitolato speciale – parte tecnica (Lotto 2)
- servizi a supporto dell'Autorità di Gestione FESR (AdG) nella implementazione del Piano Unitario di Valutazione, per la parte FESR, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 3 punto g del sopracitato Capitolato.

Si evidenzia che al fine di consentire la valutazione dell'offerta, la relazione deve inoltre necessariamente evidenziare gli elementi che consentono la valutazione e l'attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato nella tabella più sotto riportata.

All'**offerta tecnica** verranno assegnati **massimo 70 punti**. L'Amministrazione, giovandosi dell'ausilio di una Commissione Tecnica, esprime una scelta insindacabile del soggetto la cui offerta tecnica è considerata preferibile, sulla base dei criteri di valutazione (attribuzione dei voti e dei giudizi in relazione a ciascun criterio) così considerati:

	CRITERI DI VALUTAZIONE	**PESO PONDE-RALE**	**DESCRIZIONE**	
A	**Impostazione generale della proposta tecnica presentata**	**12**	Verrà valutata la chiarezza e l'efficacia dell'impostazione generale della proposta per la realizzazione del servizio, tenendo conto della sua coerenza con gli obbiettivi del Programma operativo FESR 2014-2020 e del PUV, nonché della conoscenza del contesto di riferimento.	
B	**Metodologia e realizzazione operativa**	**24**	Verrà valutata la rispondenza delle soluzioni operative e metodologiche proposte per la realizzazione delle valutazioni con le finalità, la focalizzazione e le domande valutative esposte nel capitolato, attribuendo rilievo anche alla conoscenza delle tecniche di valutazione dei Fondi SIE.	
C	**Adeguatezza del modello organizzativo definito per la realizzazione del servizio**	**14**	Il criterio riguarda la coerenza, di impianto generale e di struttura di dettaglio, tra il modello organizzativo proposto e il servizio da realizzare (per come dettagliato in termini di fasi, operazioni e attività specifiche di valutazione).	
D	**Qualità delle risorse professionali**	**15**	Il criterio riguarda l'esperienza delle risorse professionali messe a disposizione ed il possesso, da parte di ciascuna di esse, delle competenze richieste dall'art. 4 del capitolato di gara - parte amministrativa, come desumibile dai *curricula* presentati. Il punteggio complessivo sarà così ripartito:	
			- n. 1 coordinatore/ice generale di progetto, con esperienza professionale non inferiore a 7 anni nella valutazione di programmi finanziati in tutto o in parte dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e nella direzione e coordinamento di progetti complessi di valutazione a valere sui Fondi SIE.	**4**

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PESO PONDE-RALE	DESCRIZIONE	
			- n. 2 esperti/e senior con almeno 5 anni di esperienza nella valutazione di programmi co-finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) (massimo 3 punti per singolo esperto/a).	**6**
			- n. 1 esperto/a senior con almeno 5 anni di esperienza nell'utilizzo di tecniche statistico-econometriche applicate alla valutazione di programmi co-finanziati dai Fondi SIE.	**3**
			- n. 2 esperti/e junior con esperienza professionale non inferiore a 3 anni nell'ambito della valutazione di programmi operativi finanziati in tutto o in parte con il Fondo dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) o, più in generale, Fondi SIE. (massimo 1 punto per singolo esperto/a).	**2**
			Comporta l'ESCLUSIONE DELL'OFFERTA il mancato possesso delle competenze indicate all'art. 4 del suddetto capitolato.	
E	**Elementi aggiuntivi**	**5**	Eventuali elementi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto - parte tecnica verranno presi in considerazione solo qualora contengano soluzioni innovative effettivamente utili al miglioramento complessivo del servizio e siano coerenti rispetto al Piano Unitario di Valutazione, come ad esempio ulteriori studi tematici, approfondimenti o attività di formazione.	

Nella procedura di valutazione di ciascun elemento che compone l'offerta tecnica, la Commissione Giudicatrice procederà prioritariamente all'**accertamento della sussistenza di eventuali requisiti minimi richiesti dal capitolato speciale "parte amministrativa" e "parte tecnica" e qualora ne accertasse l'insussistenza proporrà l'esclusione dell'offerta dalla gara.**

Aspetti contraddittori, incoerenti, lacunosi, ambigui, generici e/o che in ogni caso rendano impossibile la precisa e certa individuazione dei contenuti dell'offerta tecnica presentata, comportano l'attribuzione del **punteggio zero (0)** all'elemento per il quale il concorrente non ha chiaramente definito i contenuti.

In relazione ai criteri di valutazione A, B, C ed E, il punteggio collegato a ciascun criterio sarà attribuito attraverso la media dei voti espressi discrezionalmente dai commissari e variabili tra 0 e 1, moltiplicata per il peso ponderale assegnato, come da seguente tabella:

GIUDIZIO	VOTO
Non sviluppato	0
Gravemente insufficiente	0,1
Insufficiente	0,2
Carente	0,3
Scarsa	0,4
Mediocre	0,5
Discreta	**0,6 (valore soglia)**
Buona	0,7
Molto buona	0,8

Elevata	0,9
Ottima	1,0

Per quanto riguarda il criterio di valutazione D – *Qualità delle risorse professionali*, si precisa che verrà assegnato, a ciascuno dei *curricula* allegati, un **punteggio pari a 0** per i curricula che posseggono i requisiti minimi, in termini di anni di esperienza richiesta, così come indicato nell'art. 4 del Capitolato Speciale d'appalto – parte amministrativa. Per ogni ulteriore anno di esperienza posseduta, il punteggio sarà incrementato di 0,5 punti fino al raggiungimento del punteggio massimo assegnato a ciascuna figura professionale richiesta, così come evidenziato nella griglia dei subcriteri di valutazione al medesimo punto D.

Si precisa che, per tutti i criteri, verrà applicata la procedura di **riparametrazione**, di modo che al concorrente che otterrà il punteggio maggiore in ciascuno dei criteri venga attribuito il punteggio massimo previsto per ciascun criterio, riproporzionando a tale valore massimo i punteggi provvisori prima attribuiti ai restanti concorrenti.

Il punteggio complessivo assegnato all'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri così come risultanti dalle operazioni di riparametrazione.

La somma dei punteggi tecnici conseguiti sui criteri A, B e C dovrà superare il punteggio minimo di <u>30 punti</u>, <u>PENA L'ESCLUSIONE</u> dalla gara. Al raggiungimento di tale punteggio minimo NON concorre invece il criterio E. Si precisa che, ai soli fini dell'applicazione della predetta soglia, il punteggio verrà calcolato senza applicare alcuna riparametrazione.

Si procederà alle operazioni di riparametrazione dopo aver escluso i concorrenti che eventualmente non superassero la soglia di sbarramento.

OFFERTA ECONOMICA

All'**offerta economica** verranno assegnati **<u>massimo 30 punti</u>**: il punteggio all'offerta economica sarà dato dall'applicazione della seguente formula matematica:

Pi= 30* Vi

dove

Vi (per Ri<= R soglia) = X *** Ri / Rsoglia**

Vi (per Ri> R soglia) = X **+ (1-X) * [(Ri-Rsoglia) / Rmax – R soglia)]**

dove:

Ri = valore del ribasso offerto del concorrente iesimo;

Rmax = valore del miglior ribasso offerto;

Rsoglia = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti;

X = 0,85

SCHEDA DI DESCRIZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI

LOTTO 2: Attività di valutazione relative al PO FESR 2014-2020.

Risorse professionali messe a disposizione relativamente ai servizi richiesti

N.	FIGURA PROFESSIONALE	COGNOME	NOME	Attività di valutazione sulla quale sarà impegnata (numero)
1	Coordinatore/ice generale di progetto **(unico/a)**			
2	Esperto/a Senior **1**			
3	Esperto/a Senior **2**			
4	Esperto/a Senior **3**			
5	Esperto/a Junior **1**			
6	Esperto/a Junior **2**			

Per ciascuna figura si individuano le seguenti competenze (art. 4 capitolato):

Coordinatore/ice generale di progetto (Figura 1): con compiti di direzione, coordinamento, indirizzo e presidio generale del servizio, avente almeno 7 anni di esperienza sui temi della programmazione e della valutazione dei programmi finanziati in tutto o in parte dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e nella direzione e coordinamento di progetti complessi di valutazione a valere sui Fondi SIE

Esperto/a Senior (Figura 2, 3): con almeno 5 anni di esperienza nella valutazione di programmi co-finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

Esperto/a Senior (Figura 4): almeno 5 anni di esperienza nell'utilizzo di tecniche statistico-econometriche applicate alla valutazione di programmi co-finanziati dai Fondi SIE;

Esperto/a Junior (Figura 5 e 6): esperienza professionale non inferiore a 3 anni nell'ambito della valutazione di programmi operativi finanziati in tutto o in parte con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) o, più in generale, con Fondi SIE.

Allegati: curricula vitae

Allegato A) del provvedimento a contrarre

INFORMAZIONI GENERALI PER L'APPALTO, REQUISITI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

SEZIONE I

INFORMAZIONI GENERALI PER L'APPALTO

CONTRATTO	APPALTO
SETTORE	ORDINARIO
TIPOLOGIA	SERVIZI
OGGETTO	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 E FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 2014-2020 DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
CPV (Vocabolario comune degli appalti pubblici)	79419000-4
CODICE CIG: **CODICE ID GARA ANAC** **CODICE CUP**	CIG LOTTO 1 FSE: 78821793E1 CIG LOTTO 2 FESR: 7882204881 COD. ID ANAC: 7411684 CUP LOTTO 1 FSE: C61G19000060001 CUP LOTTO 2 FESR: C61G19000050001
DURATA Per i servizi, indicare la durata dell'appalto prevista in capitolato, comprensiva di eventuale rinnovo ove previsto (*es. 2 anni + 2 anni*) ed eventuale proroga tecnica Per le forniture, se non continuative, indicare il termine di esecuzione previsto in capitolato.	Fino al 31 dicembre 2022
IMPORTO *ex art. 6 L.P. 2/2016* Indicare l'importo totale a base di gara al netto IVA e degli oneri per la sicurezza e comprensivo di rinnovo e proroga tecnica, ove previsti (*distinguendo l'importo del periodo certo e di quello oggetto del rinnovo o proroga*) e comprensivo del costo della manodopera.	368.800,00 Euro (oltre IVA)
ONERI DELLA SICUREZZA INTERFERENZIALI non soggetti a ribasso d'asta	DUVRI PARI A 0 (ZERO)

COSTI DELLA MANODOPERA art. 23 comma 16 del d.lgs. 50/2016 (*per forniture con posa in opera e per servizi esclusi quelli intellettuali*), ed elementi su cui sono stati determinati	NO
TIPOLOGIA PRESTAZIONI: indicare la presenza di prestazioni secondarie (diverse dalla principale), precisando in tal caso gli importi delle singole prestazioni	NO
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO: indicare se la stessa ha avuto luogo e quali sono le misure adottate per garantire una regolare concorrenza (art. 67 D.lgs. 50/2016)	NO
CRITERI MINIMI AMBIENTALI L'appalto è soggetto all'applicazione dei criteri ambientali minimi	NO
SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO E CAMPIONATURE Previsione o meno del sopralluogo obbligatorio e/o della presentazione di campionature e/o della consegna di prototipi e descrizione di tempi, modalità di effettuazione e nominativo del tecnico interno referente e indirizzo PEC ove formulare le richieste	NO
CAUZIONE PROVVISORIA Ammontare della cauzione provvisoria (art. 93 D.lgs. 50/2016). Indicazione IBAN per deposito cauzionale in contanti o tramite bonifico	2% dell'importo a base di gara
CLAUSOLE CONTRATTUALI **-** L'operatore economico aggiudicatario sarà incaricato (in sede di stipula del contratto) da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice (Titolare dei dati) di assumere il ruolo di <u>Responsabile del trattamento dati</u> ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Segnalazione di altre clausole contrattuali ritenute rilevanti da inserire nel bando (*ad esempio "clausole sociali" art. 32 L.P. 2/2016*).	SI Ulteriori clausole rilevanti: 1) non essere o essere stati soggetti già incaricati delle valutazioni ex ante dei PO FSE e FESR della Provincia autonoma di Trento nel periodo 2014-2020; 2) non essere o essere stati soggetti già affidatari dei servizi di assistenza tecnica in merito all'attuazione, gestione, sorveglianza e controllo dei medesimi PO FSE e FESR nel periodo 2014-2020; 3) non aver ricevuto finanziamenti diretti o di non essere beneficiario, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, a valere sul Programma Operativo FSE e FESR Annualità 2014 – 2020 della Provincia autonoma di Trento.

AVVALIMENTO (Ai sensi dell'art. 89, comma 3 ult. periodo, del Codice, l'operatore economico sostituisce l'ausiliaria nei seguenti casi: [*indicare i motivi non obbligatori di esclusione purché si tratti di requisiti tecnici*].	Motivi di esclusione: 1) essere o essere stati soggetti già incaricati delle valutazioni ex ante dei PO FSE e FESR della Provincia autonoma di Trento nel periodo 2014-2020; 2) essere o essere stati soggetti già affidatari dei servizi di assistenza tecnica in merito all'attuazione, gestione, sorveglianza e controllo dei medesimi PO FSE e FESR nel periodo 2014-2020; 3) aver ricevuto finanziamenti diretti o di essere beneficiario, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, a valere sul Programma Operativo FSE e FESR Annualità 2014 – 2020 della Provincia autonoma di Trento.
NOMINATIVO E RECAPITI DEL RUP INCARICATO	FRANCESCO PANCHERI 0461 491200
TERMINE RITENUTO CONGRUO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA (minimo 35 giorni)	35 GIORNI
SUDDIVISIONE IN LOTTI	SI
Se vi è suddivisione in lotti per ciascun lotto indicare (replicare tante sezioni quanti sono i lotti nei quali sono suddivisi i lotti)	
DENOMINAZIONE LOTTO 1	LOTTO 1 – Attività di valutazione relative al PO FSE 2014-2020
OGGETTO	Come descritto nel Art. 3 del Capitolato di Gara – parte tecnica del Lotto 1
CPV (Vocabolario comune degli appalti pubblici)	79419000-4
DURATA Per i servizi, indicare la durata dell'appalto prevista in capitolato, comprensiva di eventuale rinnovo ove previsto (*es. 2 anni + 2 anni*) ed eventuale proroga tecnica Per le forniture, se non continuative, indicare il termine di esecuzione previsto in capitolato.	Fino al 31 dicembre 2022
IMPORTO *ex art. 6 L.P. 2/2016* Indicare l'importo totale a base di gara al netto IVA e degli oneri per la sicurezza e comprensivo di rinnovo e proroga tecnica, ove previsti (*distinguendo l'importo del periodo certo e di quello oggetto del rinnovo o proroga*) e comprensivo del costo della manodopera.	181.600,00 Euro (oltre IVA)
ONERI DELLA SICUREZZA INTERFERENZIALI non soggetti a	NO

ribasso d'asta	
COSTI DELLA MANODOPERA art. 23 comma 16 del d.lgs. 50/2016 (*per forniture con posa in opera e per servizi esclusi quelli intellettuali*), ed elementi su cui sono stati determinati	NO
TIPOLOGIA PRESTAZIONI: indicare la presenza di prestazioni secondarie (diverse dalla principale), precisando in tal caso gli importi delle singole prestazioni	NO

DENOMINAZIONE LOTTO 2	LOTTO 2 – Attività di valutazione relative al PO FESR 2014-2020
OGGETTO	Come descritto nel Art. 3 del Capitolato di Gara – parte tecnica del Lotto 2
CPV (Vocabolario comune degli appalti pubblici)	79419000-4
DURATA Per i servizi, indicare la durata dell'appalto prevista in capitolato, comprensiva di eventuale rinnovo ove previsto (*es. 2 anni + 2 anni*) ed eventuale proroga tecnica Per le forniture, se non continuative, indicare il termine di esecuzione previsto in capitolato.	Fino al 31 dicembre 2022
IMPORTO *ex art. 6 L.P. 2/2016* Indicare l'importo totale a base di gara al netto IVA e degli oneri per la sicurezza e comprensivo di rinnovo e proroga tecnica, ove previsti (*distinguendo l'importo del periodo certo e di quello oggetto del rinnovo o proroga*) e comprensivo del costo della manodopera.	187.200,00 Euro (oltre IVA)
ONERI DELLA SICUREZZA INTERFERENZIALI non soggetti a ribasso d'asta	NO
COSTI DELLA MANODOPERA art. 23 comma 16 del d.lgs. 50/2016 (*per forniture con posa in opera e per servizi esclusi quelli intellettuali*), ed elementi su cui sono stati determinati	NO
TIPOLOGIA PRESTAZIONI: indicare la presenza di prestazioni secondarie (diverse dalla principale), precisando in tal caso gli importi delle singole prestazioni	NO

SEZIONE II

REQUISITI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - art. 83 D.lgs 50/2016 (**fermi restando i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016**) *Si precisa che ai sensi di quanto prescritto dall'art. 83 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 "I requisiti e le capacità sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione."* *In caso di contratto misto è necessario indicare gli specifici requisiti di qualificazione e di capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture.* *Nel caso in cui venga prevista la facoltà per l'amministrazione committente di disporre il rinnovo del contratto, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dei soggetti partecipanti dovranno essere individuati con riferimento all'importo complessivo dell'appalto comprensivo anche dell'importo dell'eventuale opzione.* *Per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale riferiti ai raggruppamenti temporanei di imprese, in particolare si deve indicare l'indicazione della cumulabilità o meno dei requisiti ed eventualmente delle percentuali minime che dovranno essere possedute dalla mandataria e/o dalle mandanti.*	
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	La presenza, fra le finalità statutarie del concorrente (di tutti gli associati o membri nel caso di consorzi o ATI o RTI), delle attività di ricerca e valutazione di impatto nel campo delle politiche pubbliche con particolare riferimento agli ambiti economico e/o sociale (requisito desumibile dalle finalità statutarie o dall'oggetto sociale).
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	Avere realizzato, negli ultimi tre esercizi antecedenti l'anno di pubblicazione del bando, attività di valutazione dei programmi operativi regionali/nazionali cofinanziati rispettivamente dal Fondo sociale europeo (Lotto 1) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Lotto 2), prestati e conclusi nell'ultimo triennio e riferiti: - in caso di offerta economica sul Lotto 1 PO FSE 2014-2020, alla valutazione del PO FSE per un importo complessivo almeno pari ad euro 80.000,00 oltre all'IVA, elencandone i rispettivi importi, date e committenti (il requisito per gli associati o membri nel caso di consorzi o ATI o RTI verrà valutato complessivamente); - in caso di offerta economica sul Lotto 2 PO FESR 2014-2020, alla valutazione del PO FESR per un importo complessivo almeno pari ad euro 80.000,00 oltre all'IVA, elencandone i rispettivi importi, date e committenti (il requisito per gli associati o membri nel caso di consorzi o ATI o RTI verrà valutato complessivamente).
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI	Sono richieste figure professionali specifiche come riportate nel Art. 4 dei Capitolati di Gara – parte amministrativa, dei Lotti 1 e 2

SEZIONE III

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE *Art. 16 e 17 L.p. 2/2016*	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA Nel caso di offerta da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si richiede di indicare gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nonché i contenuti dell'offerta tecnica ed economica, compilando la parte successiva.

SEGUE: parametri di valutazione delle offerte

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 16 comma 2 e 17 comma 2 della L.P. 2/2016.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica.

In caso di parità di punteggio complessivo, l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà dando preferenza al miglior punteggio ottenuto sull' OFFERTA TECNICA, ed in caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

L'amministrazione procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché la stessa sia ritenuta conveniente o idonea per l'Amministrazione in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prescrizioni degli atti di gara.

L'offerta sarà valutata in funzione degli elementi di seguito individuati**:**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	Totale 100 punti
A) OFFERTA ECONOMICA: prezzo (*non superiore a 30 punti*)	**30**
B) OFFERTA TECNICA **suddivisa per i seguenti elementi di valutazione:**	**70**

LOTTO 1 – Attività di valutazione relative al PO FSE 2014-2020

Impostazione generale della proposta tecnica presentata (discrezionale)	**12**
Metodologia e realizzazione operativa (discrezionale)	**24**
Adeguatezza del modello organizzativo definito per la realizzazione del servizio (discrezionale)	**14**
Qualità delle risorse professionali	**15**
Condizioni migliorative (discrezionale)	**5**

LOTTO 2 – Attività di valutazione relative al PO FESR 2014-2020

Impostazione generale della proposta tecnica presentata (discrezionale)	**12**
Metodologia e realizzazione operativa (discrezionale)	**24**
Adeguatezza del modello organizzativo definito per la realizzazione del servizio (discrezionale)	**14**
Qualità delle risorse professionali	**15**
Condizioni migliorative (discrezionale)	**5**

Il punteggio complessivo dell'offerta sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \ldots\ldots C_{ni} \times P_n$$

dove

Pi *= punteggio concorrente i;*

Cai *= coefficiente elemento di valutazione a, del concorrente i;*

Cbi *= coefficiente elemento di valutazione b, del concorrente i;*

.....

Cni *= coefficiente elemento di valutazione n, del concorrente i;*

Pa *= peso elemento di valutazione a;*

Pb *= peso elemento di valutazione b;*

……

Pn *= peso elemento di valutazione n.*

[In caso di elementi con punteggi tabellari] Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Per gli elementi di valutazione di natura discrezionale, l'attribuzione del coefficiente sarà data dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai commissari variabili tra 0 e 1.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari elementi, se nel singolo elemento nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica agli elementi di natura discrezionale nonché a quei criteri di natura matematica, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo elemento il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

SOGLIA DI SBARRAMENTO

Il punteggio tecnico complessivo dovrà superare lo standard minimo di qualità, totalizzando un punteggio minimo di **42 punti, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara.**

MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Vedi PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE LOTTO 1 – Attività di valutazione relative al PO FSE 2014-2020 e LOTTO 2 – Attività di valutazione relative al PO FESR 2014-2020.

MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La compilazione dell'offerta economica avviene mediante l'indicazione da parte del concorrente del **prezzo complessivo**.

L'offerta non potrà essere superiore all'importo posto a base d'asta e deve essere formulata al netto degli oneri fiscali e della sicurezza (non soggetti a ribasso).

All'offerta economica verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti.

Il punteggio all'offerta economica sarà dato dall'applicazione della seguente formula matematica:

Pi= 30* Vi

dove

Vi (per Ri<= R soglia) = X *** Ri / Rsoglia**

Vi (per Ri> R soglia) = X **+ (1-X) * [(Ri-Rsoglia) / Rmax – R soglia)]**

Dove:

Ri = valore del ribasso offerto del concorrente iesimo;

Rmax = valore del miglior ribasso offerto;

Rsoglia = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti;

X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90

Nel "modulo offerta economica" gli operatori economici **devono indicare altresì, qualora richiesti:**

1) **i propri costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016**, a **PENA DI ESCLUSIONE**.
2) **Il costo sostenuto per la manodopera, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016**, a **PENA DI ESCLUSIONE.**

MODALITÀ' DI SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E L'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere **entrambe sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa** (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), a **PENA DI ESCLUSIONE dalla gara**.